



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia – ZONA SUD

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

CONFRONTO tra le PRASSI dei TRIBUNALI PER I MINORENNI

Martedì 14 aprile 2015

V
i
d
e
o
c
o
n
f
e
r
e
n
z
a

Ore 15:30 - Apertura lavori

SALUTI

- **Francesco MICELA**, presidente A.I.M.M.F., cons. Corte Appello Palermo

INTRODUCE

- **Loredana DI NATALE**, delegata A.I.M.M.F. zona sud T.M. Catania

Ore 15:45 – INTERVENGONO per la CALABRIA:

- **Luciano TROVATO**, presidente T.M. Catanzaro
- **Alessandro MICELI**, giudice onorario T.M. Catanzaro
- **Roberto DI BELLA**, presidente T.M. Reggio Calabria
- **Giuseppina LATELLA**, procuratore Repubblica T.M. Reggio Cal.

Ore 16:30 – INTERVENGONO per la SICILIA:

- **Maria Francesca PRICOCO**, presidente T.M. Catania
- **Sergio FISICARO**, giudice onorario T.M. Catania
- **Flora RANDAZZO**, presidente f.f. T.M. Palermo
- **Flora VETRANO**, giudice onorario T.M. Palermo
- **Gabriella TOMAI**, presidente f.f. T.M. Caltanissetta

Ore 17:15 – INTERVENGONO per la PUGLIA:

- **Ada LUZZA**, presidente T.M. Lecce
- **Raffaele CACCHIONE**, giudice onorario T.M. Lecce
- **Riccardo GRECO**, presidente T.M. Bari
- **Mauro LASKAVY**, giudice onorario T.M. Bari
- **Bombina SANTELLA**, presidente T.M. Taranto

INTERVIENE per SAVE THE CHILDREN:

- **Alessio FASULO**, coord. Prog. Praesidium Sicilia, Calabria, Puglia




DIBATTITO

CONCLUDE

Maria Francesca PRICOCO,
vice presidente A.I.M.M.F.
presidente T.M. Catania

Ore 18:30 – Chiusura lavori



VIDEOCONFERENZA AIMMF - ZONA SUD MSNA: Confronto fra le prassi dei TM 14 Aprile 2015

REGIONE CALABRIA

Intervento congiunto TM di Reggio Calabria:

- **Presidente, Dr. Roberto Di Bella**
- **Procuratore della Repubblica, Dr.ssa Giuseppina Latella**

Negli ultimi tre anni e sei mesi il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha aperto circa n. 1100 procedimenti a tutela di minori stranieri non accompagnati (quasi 400 solo nell'ultimo anno), sbarcati prevalentemente sulla costa orientale della provincia reggina.

Le procedure seguite per l'accoglienza e la tutela giuridica, secondo una prassi condivisa con tutte le autorità amministrative, di pubblica sicurezza e giudiziarie del Distretto, possono riassumersi nei termini che seguono.

Prima accoglienza

Terminate le operazioni di identificazione e di primo soccorso, i minori stranieri non accompagnati sono segnalati immediatamente al Procuratore della Repubblica per i Minorenni e, con il monitoraggio della Prefettura e della Questura che coordinano le operazioni, sono collocati dal Servizio Sociale in centri di accoglienza accreditati o autorizzati dalla Regione Calabria o diversamente individuati dalla Prefettura, per rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nei casi di minori con problematiche psichiatriche (situazione verificatasi in diversi casi), non essendovi strutture sanitarie deputate nell'intera Calabria, si valuta l'opzione di un trasferimento in altra Regione del territorio nazionale, onde scongiurare il rischio di ricovero del minore in strutture ospedaliere psichiatriche per adulti.

**Convalida giudiziaria del provvedimento di collocamento ex art. 403 c.c.,
nomina tutore provvisorio e ulteriori attività delegate**

Terminate le operazioni di identificazione e di collocamento nella struttura di prima accoglienza, il Procuratore della Repubblica per i Minorenni richiede al corrispondente Tribunale la convalida del provvedimento di collocamento provvisorio ex art. 403 c.c. e le ulteriori statuizioni a tutela dei minori stranieri non accompagnati (d'ora in poi msna), tra cui l'apertura della procedura di adozione e la nomina di un tutore provvisorio.

Ricorrendone i presupposti di legge, il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 37 bis L.n. 184 n. 183: 1) apre la procedura per l'eventuale dichiarazione di adozione del minore, con conferma dell'inserimento nella struttura comunitaria già individuata, tra quelle accreditate o autorizzate dalla Regione Calabria, dal Servizio Sociale, dall'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa; 2) dispone l'affidamento del minore al Servizio Sociale e al Servizio Sanitario dell'A.S.P. per l'opportuna attività di vigilanza, assistenza e sostegno psicologico/sanitario; 3) nomina un tutore, scelto tra avvocati del distretto della Corte d'Appello che hanno dato la loro disponibilità, avvertendolo che, nel contempo, potrà assumere la rappresentanza legale del minore; 4) invita il tutore – legale rappresentante a fornire al giovane tutte le informazioni necessarie per richiedere protezione internazionale e esercitare consapevolmente i suoi diritti ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. n. 535/1999 e delle altre disposizioni in materia (in ordine al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico, al diritto di essere ascoltato e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente, tra cui la possibilità di usufruire del rimpatrio assistito, di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo e di presentare – tramite il rappresentante legale – richiesta di asilo, ove ne ricorrano i presupposti di legge).

Con il medesimo provvedimento – in attuazione di un protocollo prefettizio siglato in data 15.7.2014 – si delegano i servizi socio-sanitari: 1) ad operare le verifiche sanitarie dei migranti anche dopo i primi accertamenti operati al momento dello sbarco e presso le comunità di accoglienza; 2) ad effettuare, nel caso di assenza di documenti autentici e di dubbi in ordine all'età anagrafica, gli esami necessari.

Nel dettaglio, per l'identificazione del minore non accompagnato e, nei soli casi di evidente incompatibilità con l'età dichiarata, il tribunale per i minorenni dispone che si proceda all'identificazione secondo i criteri di seguito indicati:

- 1) esame del documento di identità, se esistente;

- 2) in via vicaria, offerta della possibilità al minore di farsi inviare via fax dalla famiglia una copia del documento di identità, nell'attesa di conferma consolare;
- 3) in via ulteriormente residuale si utilizza un approccio multidisciplinare avvalendosi delle figure di supporto di un mediatore culturale, di uno psicologo e di un pediatra;
- 4) qualora persistessero ancora dubbi, su indicazione dell'equipe multidisciplinare si procede all'esame auxologico, raccomandandosi che i relativi esiti devono essere comparati con i dati standard (sviluppo osseo) relativi ai minori provenienti dalla medesima area, atteso che la prolungata esposizione solare può determinare uno sviluppo più rapido rispetto ai coetanei europei.

Il tribunale segnala ancora che il correlato consenso informato al trattamento sanitario (eventuale esame radiologico) deve essere prestato dal tutore provvisorio, nella qualità di rappresentante legale del presunto minore, previa consultazione dello stesso.

Le operazioni sopra indicate, delegate dal Tribunale per i Minorenni all'A.S.P. n. 5 in ossequio ad un protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014, sono monitorate dalla Questura di Reggio Calabria che è invitata con il medesimo provvedimento a ricercare, ove possibile, momenti di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche-consolari del Paese di origine (per acquisire informazioni o copie di documenti identificativi) e a predisporre i rilievi fotodattiloscopici e segnaletici necessari al rilascio del permesso di soggiorno (v. art. 5 D.P.C.M. n. 535/1999).

Con il medesimo decreto o a seguito dell'audizione del minore e del suo legale rappresentante, il Tribunale per i Minorenni delega all'autorità di pubblica sicurezza (Questura) e all'Autorità Consolare le opportune indagini volte ad accertare se, nel territorio nazionale ovvero anche nei Paesi dell'U.E. o in Paesi terzi, vi siano parenti significativi (fratelli, ascendenti, parenti entro il quarto grado), che possano sostituire i genitori nella cura e assistenza dei minori giunti irregolarmente nel nostro Paese.

Il provvedimento giudiziario emesso ai sensi dell'art. 37 bis e ss L.184 n. 183 è, infine, comunicato all'Autorità Consolare del paese di presunta provenienza del minore e alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Audizione del minore e direzione della tutela: coordinamento con i giudici tutelari del territorio

Con il provvedimento di apertura della procedura (includente generalmente anche le statuizioni provvisorie di cui all'art. 10 L. 4 maggio 1983, n. 184), il Tribunale per i Minorenni invita il g.o. delegato a procedere all'audizione del minore alla sola presenza del tutore-rappresentante legale e con le cautele di rito, nonché ad indagare ogni profilo utile a valutarne la posizione (dovranno essere chieste informazioni in ordine: a) ai motivi e alle circostanze dell'arrivo in Italia; 2) alla presenza di eventuali familiari entro il quarto grado sia nel paese di origine che in Italia o in paesi terzi, con acquisizioni dei dati informativi necessari, quali recapiti telefonici o di diverso genere; 3) al titolo di studio, al lavoro e alla vita nel paese di provenienza, anche con riferimento a situazioni di persecuzione/discriminazione politica e religiosa; 4) alla erogazione dei servizi essenziali da parte della comunità di accoglienza, con rilievo di eventuali criticità; 5) alle prospettive future, al fine di programmarne gli interventi a tutela).

Nel caso in cui la comunità di accoglienza non sia dotata di un mediatore culturale, che deve assistere il msna durante l'audizione, il tribunale per i minorenni procede alla nomina di un interprete.

Dovendo il giudice delegato chiedere ai minori stranieri notizie in ordine all'erogazione dei servizi essenziali da parte della struttura di accoglienza (in taluni casi illecitamente negati, nonostante il pagamento delle rette giornaliere), si chiede al giudice delegato di non fare assistere all'esame del minore il responsabile della struttura, che viene ascoltato successivamente.

Per analogo motivo (ovvero potenziale conflitto d'interessi) e al fine di evitare convergenze di nomine su difensori non specializzati o diversamente interessati (alla mera liquidazione dei compensi, atteso che tutti chiedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato), non si designano tutori i sindaci o i responsabili delle strutture di accoglienza.

Il decreto, inoltre, è comunicato al giudice tutelare competente per territorio, per il coordinamento necessario al fine di evitare decisioni contraddittorie o inutili duplicazioni di nomine/procedure, in ossequio all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tema di adozione, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, avvenuta l'apertura del procedimento relativo all'accertamento dello stato di adottabilità, la competenza a adottare, ove ne ricorrano le condizioni, il

provvedimento di nomina, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, del tutore al minore spetta al Tribunale per i Minorenni (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I, ordinanza n. 7941 del 31.3.2010).

Ne consegue che il tribunale per i minorenni mantiene la direzione della tutela per tutta la durata della procedura e la dichiarazione d'impegno ex art. 349 c.c. del tutore avviene dinanzi al giudice delegato.

Tale soluzione è apparsa quella più idonea a rendere fluida la procedura evitando disagi per i tutori – difensori tecnici, altrimenti costretti a districarsi tra tribunale per i minorenni e giudice tutelare.

Accertamento della maggiore età

Nel caso di accertamento della maggiore età del presunto Msna, il Tribunale per i Minorenni, con il medesimo provvedimento conclusivo della procedura, informa le autorità amministrative e di pubblica sicurezza (Prefetto e Questore) per gli adempimenti consequenziali (tra cui il collocamento dell'immigrato in una struttura deputata all'accoglienza degli adulti, con avvio della procedura di espulsione nel caso in cui non vi sia una richiesta di protezione internazionale o non ricorrano esigenze processuali), nonché il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio per quanto di eventuale competenza in ordine alle false dichiarazioni in ordine all'identità personale.

Nella persistenza di dubbi in ordine all'età anagrafica all'esito degli accertamenti, la minore età si presume.

Comunicazioni successive al collocamento dei minori nei centri di accoglienza

Per evitare disfunzioni e, comunque, determinazioni (nella migliore delle ipotesi) arbitrarie, il Tribunale per i Minorenni segnala che ogni successivo trasferimento dei minori collocati nelle strutture di accoglienza deve essere adeguatamente motivato e comunicato, per le valutazioni di competenza e l'eventuale nulla osta, all'autorità giudiziaria procedente (ovvero T.M.), al Prefetto e il Questore per l'aggiornamento dei dati relativi ai minori non accompagnati e alle concrete disponibilità delle strutture di accoglienza presenti nel territorio provinciale.

Parimenti, si segnala che ogni allontanamento volontario del minore straniero dalle strutture di accoglienza deve essere tempestivamente segnalato alle medesime Autorità.

Esito procedura

Per i minori in tenera età, in diversi casi si è perfezionata la procedura di adozione; in altri casi si è proceduto a semplici affidamenti familiari oppure i giovani sono rimasti nelle comunità di accoglienza sino alla maggiore età.

Un'alta percentuale dei giovani (circa il 20%) risulta maggiorenne dopo gli accertamenti e le audizioni (molti di loro, dinanzi alla prospettiva di sottoporsi ad esami o per ragioni diverse, confessano di essere molto più grandi dell'età dichiarata, che inizialmente è quasi sempre 1.1.1998), a riprova che esiste un preciso indottrinamento dei migranti da parte di chi organizza il traffico di esseri umani, oltre che una completa conoscenza della legislazione italiana.

In questi ultimi casi, il Tribunale emette una sentenza di non luogo a provvedere, archiviando la procedura e operando le opportune segnalazioni alle competenti autorità amministrative, di pubblica sicurezza e giudiziarie.

Dalle autorità consolari interpellate raramente sono giunte informazioni utili per ricostruire il quadro personale e familiare dei minori di cui ci si è occupati.

Criticità

Il numero ormai imponente di minori stranieri non accompagnati e le incombenze relative (audizioni etc.), con ridotte prospettive di adozione, stanno mettendo a dura prova l'esigua struttura del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

I consigli degli ordini degli avvocati del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria sono molto sensibili e forniscono periodicamente elenchi aggiornati di iscritti disponibili a ricoprire l'incarico di tutore e curatore speciale dei minori stranieri non accompagnati.

Come anticipato, l'indirizzo di nominare tutori gli avvocati esperti in diritto minorile è imposto dai rischi connessi alle (già riscontrate) infiltrazioni della criminalità organizzata nel *business* delle strutture di accoglienza e dall'esigenza di non privare il minore di un rappresentante legale autonomo e preparato.

Al riguardo, deve segnalarsi che la locale camera minorile fornisce periodicamente degli albi di avvocati specializzati e disponibili a ricoprire la funzione di tutore/curatore speciale: attività che, se associata all'assistenza tecnico-legale del minore, comporta ulteriore aggravio per il Tribunale per i Minorenni, atteso che si sono moltiplicate le procedure di liquidazione dei compensi per i difensori dei minori,

nell'interesse dei quali sempre più frequentemente è richiesto e concesso il patrocinio a spese dello Stato.

D'altro canto, deve segnalarsi che la medesima attività, svolta per i parenti entro il quarto grado (di cui formalmente si dispone la convocazione se reperibili nel territorio dello Stato, con nomina residuale di un difensore di ufficio, che è già indicato nel decreto di apertura della procedura e che si presenta regolarmente in tribunale), è prestata in modo assolutamente gratuito.

Per completezza di esposizione, deve segnalarsi che è molto difficile programmare attività di inclusione sociale, in quanto le limitate risorse economiche dei comuni sono appena sufficienti per garantire l'erogazione dei servizi indispensabili; del pari, non si è compiutamente sviluppata nella società reggina un'adeguata sensibilità nell'accoglienza familiare.

Infine, non sembra superfluo ricordare che la gran parte (circa il 70%) dei minori stranieri non accompagnati, dopo un breve periodo di permanenza nella struttura, si allontana e di loro non si hanno più notizie: fenomeno preoccupante che richiederebbe un'approfondita e congiunta riflessione, oltre che indagini di polizia e giudiziarie mirate.

Allego alla presente relazione un provvedimento standard in materia.

Reggio Calabria, 14/04/2015



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

N. XX/XX ADS

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- 1) dr. Roberto Di Bella, presidente;
- 2) dr. Grazia Maria Grieco, giudice;
- 3) dr. Pietro Surfaro, giudice onorario;
- 4) dr. Francesca Praticò, giudice onorario;

esaminati gli atti del procedimento in oggetto, relativo al minore;

letta la richiesta del P.M. in sede in data 21.1.2015 per la conferma del provvedimento urgente emesso ex art. 403 c.c., la dichiarazione dello stato di abbandono (con conseguente declaratoria di adottabilità) e la nomina di un tutore provvisorio in favore del minore in oggetto;

ha pronunciato il seguente

decreto

rilevato che, a seguito di uno sbarco di stranieri clandestini avvenuto in Reggio Calabria in data 15.8.2014, la Questura di Reggio Calabria – Ufficio Minori affidava il presunto minore straniero non accompagnato, al Servizio Sociale di Reggio Calabria per l'inserimento in una idonea struttura;

che con provvedimento ex art. 403 c.c. il predetto Servizio Sociale disponeva il collocamento del minore sopra indicato presso la comunità di accoglienza per minori Marzo 78 di Ardore (RC);

ritenuto che non sono state fornite notizie circa l'esistenza di genitori o, in mancanza, di altri familiari (entro il quarto grado) cui affidare il minore, le cui condizioni di vita appaiono caratterizzate da una evidente difficoltà, con rischio di grave pregiudizio per il suo sviluppo psico-fisico;

che sussistono, pertanto, i presupposti per l'apertura della procedura per l'eventuale declaratoria dello stato di adottabilità del medesimo;

che, in particolare, va applicata, ai sensi dell'articolo 37 bis della legge n. 184 del 4.5.1983, la normativa vigente in Italia per l'eventuale declaratoria dello stato di adottabilità e per l'emanazione delle statuizioni urgenti di cui agli articoli 10 e ss. della medesima legge;

che ricorre la competenza territoriale di questo tribunale per i minorenni, essendo stato il presunto minore collocato in una struttura insistente nella provincia di Reggio Calabria

che il medesimo deve essere affidato al Servizio Sociale competente per territorio per la necessaria attività di assistenza (materiale e medica), vigilanza e sostegno psicologico, da espletarsi in collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari dell'A.S.P. di riferimento (la cui individuazione si rimette al Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari della medesima azienda, nei termini di cui al protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 per la piena attuazione dei diritti dei minori dimoranti nella provincia di Reggio Calabria);

che, parimenti, deve essere confermato il provvedimento di inserimento del giovane presso l'attuale comunità di accoglienza;

che deve essere nominato un tutore provvisorio, ove non si sia già provveduto in tal senso da parte del competente giudice tutelare;

che, a tal fine, può nominarsi l'avv. del foro di Reggio Calabria – scelto tra gli avvocati specializzati in diritto minorile del Distretto che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico di tutore - informando lo stesso che potrà assumere la necessaria difesa tecnica (cfr., in tal senso, Cass. civ. sez. I, 14 luglio 2010, n.16553, secondo cui “nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, egli può stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore”), e dovrà **prestare dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 349 c.c. dinanzi al g.o. delegato** e svolgere gli ulteriori compiti indicati in dispositivo;

che, in tema di adozione, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, avvenuta l'apertura del procedimento relativo all'accertamento dello stato di adottabilità, la competenza ad adottare, ove ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di nomina, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, del tutore al minore spetta al Tribunale per i Minorenni (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I, ordinanza n. 7941 del 31.3.2010);

che parimenti, dovendosi dissipare ogni dubbio in ordine alle condizioni di salute – con l'obiettivo di scongiurare il rischio di eventuali epidemie (non remoto in considerazione delle condizioni di deprivazione e delle tormentate vicende che hanno indotto ad intraprendere il pericoloso viaggio in mare) - e all'età del giovane (**generato dalla**

circostanza che lo stesso è sprovvisto di documenti di identificazione), lo stesso dovrà essere sottoposto ad apposito esame psicologico e pediatrico, con eventuale esame auxologico (da disporre su indicazione del pediatra, ove persistessero dubbi dopo il primo accertamento psicologico e medico) presso il competente servizio sanitario dell'A.S.P. di riferimento, individuato come sopra;

che il correlato consenso informato al trattamento sanitario (eventuale esame radiologico) potrà essere prestato dal tutore provvisorio, nella qualità di rappresentante legale del presunto minore, previa consultazione dello stesso;

che gli accertamenti indicati dovranno essere svolti entro il termine di giorni sessanta, all'esito del quale dovrà essere inviata a questo ufficio una dettagliata relazione;

che il coordinamento e il monitoraggio delle superiori attività deve essere demandato alla Questura di Reggio Calabria, che nel contempo procederà – ai fini dell'accertamento dell'identità del minore – a ricercare, ove possibile, momenti di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche –consolari del paese di origine (v. art. 5 D.P.C.M. n. 535/1999);

che, in aggiunta, dovendosi acquisire ulteriori notizie in ordine alla situazione personale, familiare e giuridica del minore, va demandata apposta indagine conoscitiva nei termini indicati in dispositivo;

che l'urgenza di provvedere legittima una statuizione *inaudita altera parte*, con differimento del contraddittorio al prosieguo;

visti gli articoli 10, commi 1 e 2, 12, comma 1, 37 bis della legge n. 184 del 4.5.1983 (e modif. succ.);

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura per l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità di

Affida al Servizio Sociale competente per territorio per la necessaria attività di assistenza, vigilanza e sostegno psicologico/sanitario, da svolgersi in collaborazione con il competente servizio socio-sanitario dell'A.S.P. di riferimento, la cui individuazione si rimette al Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari della medesima azienda nei termini di cui al protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 per la piena attuazione dei diritti dei minori dimoranti nella provincia di Reggio Calabria;

Invita le predette agenzie a ricercare momenti di collaborazione con le qualificate organizzazioni di volontariato presenti sul territorio, anche per la necessaria attività di inclusione sociale e, ove possibile, scolastica del minore.

Conferma l'inserimento del minore presso la struttura comunitaria che attualmente lo ospita, se accreditata o autorizzata dalla Regione Calabria, disponendo che

ogni eventuale trasferimento dello stesso ad altra idonea struttura dovrà essere adeguatamente giustificato e comunicato a questo ufficio per il necessario nulla osta.

Nomina tutore provvisorio del minore l'avv. del foro di Reggio Calabria, informando lo stesso che dovrà prestare dichiarazione d'impegno ex art. 349 c.c. dinanzi al giudice onorario delegato e, al contempo, potrà assumere la necessaria difesa tecnica, con onere di fornire al minore le informazioni necessarie per la tutela dei suoi diritti ai sensi dell'art. 6 D.P.C.M. n. 535/1999 e delle altre disposizioni in materia (in ordine al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico, al diritto di essere ascoltato e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente, tra cui la possibilità di usufruire del rimpatrio assistito, di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo e di presentare – tramite il rappresentante legale – richiesta di asilo ove ne ricorrano i presupposti di legge).

Demanda al servizio sanitario dell'A.S.P. di riferimento, la cui individuazione si rimette al Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari dell'Asp. n. 5 nei termini di cui al protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014, l'accertamento medico e psicologico in motivazione indicato e quello necessario alla verifica della reale età di , previa acquisizione - nel caso di esame radiologico, i cui esiti dovranno essere comparati con i dati standard (sviluppo osseo) relativi ai minori provenienti dalla medesima area, atteso che la prolungata esposizione solare può determinare uno sviluppo più rapido rispetto ai coetanei europei - del consenso informato da parte del tutore, che dovrà consultarsi con il presunto minore.

Demanda alla predetta agenzia sanitaria territoriale e al Servizio Sociale indicato, che opereranno congiuntamente **in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014**, il compito di segnalare ogni altra notizia utile per l'adozione di provvedimenti nell'interesse del medesimo minore e **di riferire entro il termine di giorni sessanta a questo ufficio (tramite il Coordinatore dei Servizi Socio Sanitari dell'A.S.P.), con dettagliata relazione scritta contenente gli esiti degli accertamenti sanitari espletati.**

Richiede al sig. Questore di Reggio Calabria di svolgere un'indagine conoscitiva in ordine alla situazione personale e familiare del minore, nonché sull'ambiente in cui ha vissuto e sulla sua condizione giuridica, previa identificazione dei genitori o, in mancanza, di altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il medesimo, nonché di monitorare le operazioni demandate per l'accertamento dell'età/identità del presunto minore, **ricercando, ove possibile, momenti di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche-consolari del Paese di origine** (per acquisire informazioni o copie di documenti

identificativi), con invito a predisporre i rilievi fotodattiloscopici e segnaletici necessari al rilascio del permesso di soggiorno (v. art. 5 D.P.C.M. n. 535/1999).

Ordina la comparizione davanti al giudice delegato dr. _____ del minore e, se presenti nel territorio nazionale, dei parenti entro il quarto grado eventualmente identificati nei termini sopra indicati, fissando allo scopo l'udienza di audizione del _____, ore 09,30 e ss., presso i locali di questo Tribunale, ubicato in Reggio Calabria, via Marsala n. 13, disponendo che gli stessi siano accompagnati da un mediatore culturale del progetto di assistenza.

Dispone che il minore sia accompagnato per la prevista audizione anche dal responsabile della comunità di accoglienza, che nell'occasione sarà ascoltato - separatamente - dal g.o. delegato nei termini di legge.

Invita il g.o. delegato a procedere all'audizione del minore alla sola presenza del tutore-rappresentante legale e ad indagare ogni profilo utile a valutarne la posizione (dovranno essere chieste informazioni in ordine: a) ai motivi e alle circostanze dell'arrivo in Italia; 2) alla presenza di eventuali familiari entro il quarto grado sia nel paese di origine che in Italia o in paesi terzi, con acquisizioni dei dati informativi necessari, quali recapiti telefonici o di diverso genere; 3) al titolo di studio, al lavoro e alla vita nel paese di provenienza, anche in riferimento a situazioni di persecuzione/discriminazione politica e religiosa; 4) alla erogazione dei servizi essenziali da parte della comunità di accoglienza, con rilievo di eventuali criticità; 5) alle prospettive future, al fine di programmarne gli interventi a tutela).

Informa i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado sopra indicati della facoltà di farsi rappresentare per i fini del presente procedimento da un difensore di fiducia, con avviso che, in difetto, si farà luogo alla nomina di un difensore d'ufficio nel termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento (in persona dell'avv. del Foro di Reggio Calabria) e che il procedimento seguirà comunque il suo corso.

Avvisa le persone sopra indicate che potranno, assistite dal difensore, partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

Nel caso di mancata presenza dei suddetti familiari nel territorio nazionale, delega la competente autorità consolare a provvedere all'audizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 3 della legge n. 184 del 4.5.1983, previa consegna di copia del presente provvedimento.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito, da eseguirsi nelle forme ordinarie nonché ancora, in via urgente, a mezzo fax o telefono, nei confronti di:

- giudice tutelare competente per territorio, per il coordinamento necessario al fine di evitare decisioni contraddittorie o inutili duplicazioni di nomine/procedure, atteso che in tema di adozione, ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della legge 4 maggio 1983, n. 184, avvenuta l'apertura del procedimento relativo all'accertamento dello stato di adottabilità, la competenza a adottare, ove ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di nomina, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, del tutore al minore spetta al Tribunale per i Minorenni (cfr., in tal senso, Cass. Sez. I, ordinanza n. 7941 del 31.3.2010);
- Prefetto di Reggio Calabria, per opportuna conoscenza in ossequio alle statuizioni del protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014 per l'attuazione delle piene funzioni di tutela dei minori dimoranti nella provincia di Reggio Calabria;
- Prefetto di Catanzaro, coordinatore regionale del fenomeno dell'immigrazione clandestina;
- Questore di Reggio Calabria;
- responsabile ente affidatario;
- tutore provvisorio;
- genitori o altri parenti entro il quarto grado, se identificati e presenti nel territorio nazionale;
- Autorità consolare competente per gli adempimenti previsti in caso di mancata presenza nel territorio nazionale dei familiari sopra indicati;
- Ufficio di Servizio Sociale competente per territorio;
- Coordinatore dei Servizi Socio- Sanitari dell'A.S.P. n. 5, per l'individuazione del servizio sanitario della medesima azienda ospedaliera competente per le attività indicate in motivazione e quanto di ulteriore competenza, nei termini del citato protocollo di intesa siglato in data 15.7.2014;
- Direttore Generale dell'A.S.P. n. 5, per opportuna conoscenza ai fini del necessario controllo in ordine alla puntuale esecuzione delle statuizioni del presente provvedimento, per la parte di competenza della medesima azienda sanitaria;
- Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per le attività di cui all'art. 5 del D.P.C.M. n. 535/1999 e per quanto altro di competenza;
- Autorità Garante per l'Infanzia e per l'Adolescenza della Regione Calabria.

Reggio Calabria,

Il presidente

Intervento Presidente TM di Catanzaro, Dr. Luciano Trovato

Nel 2011, anno in cui inizia l'emergenza Nord Africa, il territorio calabrese era afflitto da una grave inefficienza dell'ufficio del Giudice Tutelare del Crotonese: il giovanissimo collega titolare delle funzioni avrebbe voluto spendere molte più risorse ma non era supportato da una struttura amministrativa efficiente: di fatto venivano segnalati numerosi casi in cui per la nomina del tutore trascorrevano mesi. Nel contempo in poco più di sei mesi si registrarono 400 ingressi di minori stranieri. Fu così indispensabile, accordarsi con i GT competenti sulla costa ionica del distretto per stabilire che sarebbe stato il TM a provvedere alla nomina del tutore provvisorio. Dopo l'emergenza Nord Africa 2011-2012, è seguito un periodo di relativa pausa rispetto al fenomeno dell'ingresso massiccio di minori stranieri non accompagnati. Alla fine del 2013 gli sbarchi sono ripresi ancora più numerosi e dal mese di agosto dello stesso anno si arrivò ad una vera e propria esplosione del fenomeno.

Nel solo 2014 i msna iscritti nei nostri registri sono stati 1001: ma la nostra regione è sostanzialmente una terra di passaggio. Sono poche le etnie che si fermano nella nostra Regione: si pensi che dei 1001 procedimenti iscritti ben 763 sono stati definiti con archiviazione.

Un accenno deve essere fatto alla tipologia delle procedure iscritte nell'interesse del minore straniero non accompagnato. Va premesso che la responsabilità maggiore in ordine alla scelta della procedura è del PM che si attiva con ricorso e non è sempre possibile riqualificare un ricorso in modo diverso dall'organo proponente. Per i motivi che ho già riferito, è stata fin dall'inizio scartata la scelta di rimettere tutto alla competenza del GT: in astratto ove fosse nominato subito un tutore dal GT, il tutore potrebbe concordare un affidamento consensuale con il Servizio Sociale territoriale, e la procedura potrebbe chiudersi con una ratifica del GT. Non è il caso di dilungarsi in questa sede per spiegare come nessuna delle procedure a disposizione della giustizia minorile è realmente tagliata ad approntare la migliore tutela: non la procedura di adottabilità (superdimensionata in relazione all'età della grande maggioranza dei minori in questione), non la rieducativa (in quanto non si deve immaginare che il msna che ha affrontato mille peripezie per raggiungere le nostre coste sia da rieducare), ma neanche la procedura tesa alla limitazione della responsabilità di genitori di fatto inesistenti.

Di fatto, a Catanzaro, sperimentata in poche occasioni l'apertura di procedure di adottabilità e di procedure rieducative, la scelta del PM, nella stragrande maggioranza dei casi è stata quella di proporre ricorso ex art. 333 cc (procedendo con l'adottabilità o con le rieducative nei

singoli casi che lo richiedono in modo specifico: msna molto piccoli, per lo più rimasti orfani; msna adolescenti con disturbi della condotta, ecc.).

Ma é il momento di ricordare (sinteticamente per rispettare i dieci minuti assegnatimi) a come abbiamo trattato le procedure iscritte. Istituito un settore msna composto da tutti i togati e da un gruppo di giudici onorari, un g. o. é stato designato coordinatore del settore. I procedimenti che via via pervengono sono distinti a seconda della struttura in cui i msna sono accolti e distribuiti tra i vari giudici onorari del settore. Se ve ne fosse stato bisogno, é emersa l'estrema utilità di organizzare l'ascolto presso la struttura prima della emissione del provvedimento. Da sé sola questa modalità connota in modo particolare la nostra attività in quanto ci consente di toccare con mano la sistemazione del ragazzo ed apprezzare, pur senza sostituirsi al PM o agli organi ispettivi, la sua condizione reale. Per questo abbiamo ritenuto di munirci di una batteria di mediatori culturali estranei alle varie strutture che si recano all'udienza insieme al giudice delegato all'ascolto. Non è casuale che in non pochi casi abbiamo reperito cadute organizzative, che sono state recuperate ovvero segnalate agli organi competenti.

Operato l'ascolto, per i minori che non si sono allontanati, procediamo con l'adozione del provvedimento di affidamento. Il decreto è mutuato da un'esperienza toscana, ovviamente aggiornata, di trattazione di queste procedure e si presenta un po' come una sintesi dei diritti del minore straniero non accompagnato. È un decreto costituito da quattro pagine, certo un po' pesante da notificare, che è stato adottato pensando che potesse servire ad una diffusione di aspetti valoriali di cultura minorile. Nel decreto il minore straniero viene affidato al Servizio Sociale territoriale in cui è ubicata la struttura (si provvede alla nomina del tutore provvisorio solo nei casi in cui vi siano stati accordi con il Giudice Tutelare per evitare di creare sovrapposizioni di competenza). Nei casi in cui si sono riscontrate delle carenze organizzative abbiamo ritenuto opportuno aggiungere nel decreto delle prescrizioni.

Di fronte all'emergenza degli ultimi mesi il Prefetto di Catanzaro coordinatore per la Regione Calabria, incarico terminato al 31/12/2014, è stato compulsato da Roma per garantire un numero di posti di accoglienza adeguato ad una Regione che registra un numero elevato di sbarchi. Con non pochi problemi il Prefetto ha registrato, nell'estate 2014, attraverso frequenti incontri con il Dipartimento 10 - lavoro, formazione professionale e politiche sociali- della Regione Calabria, la messa a disposizione di 514 posti per Minori Stranieri Non Accompagnati. Devo annotare, purtroppo, che l'emergenza ha velocizzato talmente le prassi da forzare, in qualche caso anche il buonsenso. Sono state così temporaneamente autorizzate strutture di prima accoglienza anche per 150 posti, entità che appare da sé sola

intrinsecamente inadeguata: a ciò si aggiunga che nei mesi successivi nessuno ha organizzato il passaggio a strutture di seconda accoglienza. I ragazzi sono così rimasti per mesi nella prima struttura e la soluzione emergenziale è diventata ordinaria. Inoltre, già dopo pochi mesi, fra le strutture più accoglienti e con un numero maggiore di posti, le forze dell'ordine hanno segnalato legami con la criminalità organizzata e addirittura in un caso con la cd Mafia capitale. Posso garantire che non è stato consolante rilevare come il nostro lavoro, almeno per una parte, fosse strumentalizzato da gente che mirava esclusivamente ad aumentare il proprio giro di affari.

Guardando al presente la Calabria oggi soffre di una grave carenza poiché dal 1 gennaio 2015 anche quale conseguenza del cambio di governo regionale avutosi con le elezioni regionali del 23.11.2014 non vi è alcuna struttura autorizzata. La nuova giunta regionale ha ritenuto finora di non occuparsi delle autorizzazioni delle strutture in scadenza al 31.12.2014.

In ultimo, dopo avere ascoltato l'intervento di Francesca Pricoco, vorrei riaccennare alla questione del riconoscimento da parte delle Questure dei poteri tutelari spettanti ai responsabili delle strutture di accoglienza fino alla nomina del tutore (402 cc e art. 3 I c. L. 184). In Calabria, finalmente, in particolar modo la Questura di Crotona ha compreso che non potevano fare a meno di riconoscere questi poteri ai responsabili delle strutture. Con l'affidamento non abbiamo avuto problemi nel senso che le nostre Questure rilasciano il permesso di soggiorno per minore età anche senza un documento che accerti in modo univoco la minore età. Nei casi in cui abbiamo verificato, in fase di istruttoria, che il ragazzo era impegnato in un percorso di studio non abbiamo avuto scrupoli a riconoscergli la facoltà di fruire dei servizi socio-assistenziali fino al compimento del 21° anno di età (a prescindere dai ragazzi egiziani che raggiungono la maggiore età a 21 anni). Abbiamo avuto pochissimi casi di affido familiare e vorremmo valorizzare, tra gli altri, il cd affido etnico che potrebbe essere una delle strade migliori per apportare un cambiamento alla non brillante situazione quella attuale.

Catanzaro, 14.04.2015

Si allega provvedimento



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANZARO

N. ____/___/VG

N. _____ cron.

IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio

nelle persone dei magistrati

dr.	Luciano Trovato	Presidente
dr.ssa	_____	giudice
dr.ssa	_____	giudice onorario
dr.	_____	giudice onorario

ha emesso il seguente

DECRETO

nell'interesse del minore _____,

nato a _____ il _____, attualmente collocato presso la
struttura _____

visto il ricorso in data _____ con il quale il PM ha chiesto l'affidamento del medesimo ex
L. 184/1983;

vista l'ordinanza con cui è stato delegato il g.o. dr. _____ a collaborare nella
trattazione della procedura con il giudice relatore;

sentito il minore in data _____ alla presenza di interprete / mediatore culturale

premesso quanto al rito che:

a nulla rileva il raggiungimento della maggiore età in corso di procedura ormai radicata
presso questo Tribunale, in forza del principio di *perpetuatio iurisdictionis* di cui all'art. 5 cpc;

rilevato in diritto che:

la normativa interna ed internazionale vigente assicura "*speciale protezione*" ad ogni minore che per qualsiasi ragione venga a trovarsi in territorio dello Stato italiano, per il solo ed esclusivo fatto di tale presenza ed a prescindere da ogni considerazione di razza, cittadinanza, colore, sesso, tipologie comportamentali etc. etc.;

tale "*speciale protezione*" si sostanzia nel garantire al minore quei diritti fondamentali senza i quali gli sarebbe impedito di crescere, primo tra tutti il diritto all'educazione in una famiglia o comunque in un ambiente di tipo familiare;

ciò appare evincersi inequivocabilmente dai seguenti punti:

è minore (ovvero fanciullo) a norma delle leggi interne ed internazionali "*ogni essere umano avente età inferiore ai 18 anni....*" (art. 1 Convenzione New York 20.11.1989 ratificata e resa esecutiva con L. 27.5.1991 n. 176); non va dimenticato peraltro che l'eventuale legislazione più favorevole che fissi il compimento della maggiore età ad una età maggiore del 18° anno (è ricorrente il caso dei minori egiziani, ma in vari stati africani la soglia è superiore ai diciotto anni) deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato (TAR Lazio, sez. II quater, 16/5/2012 n. 4431);

sono considerati minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'art. 1, I comma, della Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26/6/97, "*i cittadini di Paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine (...) [e quelli] rimasti senza accompagnamento successivamente al loro ingresso nel territorio degli Stati membri*";

del tutto simile è la definizione contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. n. 535/1999: "*per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato [...]s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*".

in aperta deroga alle regole generali in materia di immigrazione l'art.19, II comma lett. a del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 così come novellato dalla L. 30.7.2002, n.189, non consente l'espulsione di minore straniero se non per motivi attinenti alla sicurezza dello Stato ed all'ordine pubblico e di conseguenza viene così ad imporre l'obbligo di buon governo dell'*esistente* e dunque di tutela dello stesso minore una volta che sia entrato nel territorio dello Stato, anche all'eventuale fine di consentire la sua successiva regolarizzazione ex art. 30 ss del medesimo decreto legislativo ove possibile;

la vigente normativa nazionale - in parte per esecuzione di convenzioni internazionali ratificate - è perentoria e sempre concorde nell'assicurare a qualsiasi minore quell'accennata "*speciale protezione*" che lo renda titolare di diritti fondamentali assoluti e perfetti "*a prescindere da ogni considerazione di razza, colore, sesso...*" (v. artt. 1 e 2 Conv. New York suindicata; art. 14 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, novellata ed entrata in vigore in data 1.11.1998; art. 42 L. 31.5.1995 n. 218 che, quanto alla protezione del minore straniero da parte dello Stato italiano fa rinvio alla Convenzione dell'Aja 5.1.1961, resa esecutiva in Italia con L. n. 742/1980; quanto alla giurisprudenza costituzionale v. poi tra tante Corte Cost. n. 28/1995; n. 203/1997; n. 376/2000);

lo stesso D.L.vo 25.7.1998, n. 286 così come novellato assicura allo straniero "comunque presente nel territorio dello Stato il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti" (art. 2, I comma);

l'art. 31, I comma del novellato D.L.vo n. 286/98 prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo possa essere affidato anche a cittadino straniero ai

sensi degli artt, 2 e 4 L. 184/1983 così come novellata dalla L. 31.12.1998, n. 476 e dalla L. 28.3.2001, 149;

l'indicato art. 31 D.L.vo n. 286/1998 è in linea pedissequamente applicativa del disposto dell'art. 20 della citata Conv. New York che così recita: *“ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare ... ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. Gli Stati Parti provvedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.... per mezzo di sistemazione in una famiglia....o dell'adozione o, in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia....”*;

in perfetta e conclusiva armonia con le previsioni sopra indicate l'art. 33, V comma L. 4/5/1983 n. 184 novellato recita: *“qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al Tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il Tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'art. 37 bis, qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la situazione alla Commissione affinché prenda contatto con il Paese di origine del minore e si proceda ai sensi dell'art. 34”*;

quale utile norma di chiusura l'art. 37 bis dell'indicata L. 184/1983 così come novellata recita: *“al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in casi di urgenza”*;

rilevato in fatto che:

va realisticamente preso atto che il minore è riuscito, evitando ogni controllo, ad entrare in Italia ed a stabilirvisi da qualche tempo;

al di là di qualsiasi facile suggestione del contingente, da una parte sia temporaneamente privo di ambiente familiare adeguato ed idoneo di talché richiede con urgenza la nomina di un tutore ai sensi del combinato disposto degli artt. 357 cc. e art. 3 comma I e II della L. 184/1983 novellata;

dall'altra parte e per altro verso non appare ragionevolmente ipotizzabile né la realizzazione del suo “rimpatrio assistito” in tempi compatibili con le urgenze di una situazione di così grave disagio né la sua espulsione (sia perché non consentita dal già indicato art. 19, c. II lett. a) del pur novellato D.L.vo 286/1998 se non per quei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato di cui all'art. 13 ibid.);

atteso che:

in forza del sopraindicato “sistema” normativo interno ed internazionale deve essere inderogabilmente assicurata al minore straniero non accompagnato - una volta che comunque ed a qualsiasi titolo di fatto si trovi in territorio nazionale - la stessa protezione prevista per un qualsiasi minore di nazionalità italiana, in quanto non sarebbe conforme a legge il non intervenire in aiuto di un minore sicuramente non accompagnato dalle sue figure parentali (in atti non è ravvisabile il minimo indizio di segno contrario all'assunto) e dunque in balia - in territorio non familiare non sempre accogliente - di ormai notorie carenze affettive e socio culturali oltre che di verosimile precarietà economica e di una normale immaturità connaturata all'età;

corrisponde all'interesse del minore disporre il proposto affidamento, con la precisazione che con il raggiungimento della maggiore età, ove il ragazzo sia coinvolto in un percorso educativo, in considerazione dell'evidenza del *gap* delle condizioni di partenza, esso potrà

essere prorogato acquisendo natura meramente assistenziale e potrà durare - ex art. 23 L.8.3.1975, n.39 - fino al compimento del 21° anno di età;

al compimento della maggiore età, il minore straniero non accompagnato può proseguire la sua permanenza regolare in Italia, in quanto *“Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394”* (art. 32, comma 1bis D.L.vo. n. 286/98 modificato con la legge 94/2009 e poi nuovamente riformato con la legge 129/2011).

Deve darsi comunicazione del presente atto al sig. Prefetto, al sig. Questore ed alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (a questa ex art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012, sono state trasferite le funzioni del soppresso Comitato per i Minori Stranieri) oltre che all’affidatario, al tutore ed ai Servizi Sociosanitari interessati a cui va confermato il mandato;

Nulla osta da parte di questo Tribunale per i minorenni acchè il minore possa svolgere attività lavorativa nei limiti consentiti dalla legge, visto che il diritto al lavoro ha rilievo costituzionale;

attesa l’urgenza il presente provvedimento deve essere munito della clausola di immediata efficacia;

P.Q.M.

visti gli artt. 2-5 L. 4/5/1983 n. 184, 38 disp.att. cc, 737-738 cpc

pronunciando definitivamente nell’interesse del minore _____,
_____, nato a _____ il _____,

- ◆ affida il minore predetto a _____ che eserciterà per l’effetto i poteri di cui all’art. 5 L. 184/1983, nei termini e limiti di cui alla parte motiva;
- ◆ designa quale tutore provvisorio del minore l’avv. _____ del Foro di _____;
- ◆ conferma il mandato al Servizio Sociale di _____ perché mantenga la presa in carico del minore, attuando gli opportuni interventi di orientamento e sostegno, riferendo inoltre al PM presso il Tribunale per i Minorenni atti o fatti che possano comportare sospensione, modifica o revoca del presente provvedimento;
- ◆ con efficacia immediata.

Si comunichi il presente decreto, via pec, al tutore provvisorio, al sig. Prefetto ed al sig. Questore, alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione ed al Servizio sociale; si notifichi all’affidatario

Catanzaro, _____

Il giudice rel.

IL PRESIDENTE

depositato in cancelleria il _____

Intervento Dr. Alessandro Miceli, Giudice Onorario del TM Catanzaro, Coordinatore Settore MSNA

Dal 2011-2012, epoca dell'operazione *Emergenza Nord Africa*, mi occupo del flusso di migranti minori stranieri non accompagnati¹ che attraversano le 2quattro provincie di competenza dell'Autorità Giudiziaria minorile di cui mi onoro di far parte. Sin da allora abbiamo cominciato ad effettuare l'ascolto dei circa 400 MSNA iscritti presso la nostra AG nell'anno 2011-2012, spesso assieme al Presidente Luciano Trovato che ha voluto personalmente recarsi nei vari luoghi di accoglienza per accertarsi delle condizioni effettive degli stessi minori.

L'ascolto che noi giudici onorari effettuiamo in struttura avviene con la collaborazione di mediatori linguistici reperiti sul territorio. L'obiettivo che si vuole perseguire è creare uno spazio di ascolto neutro - umanizzato e personalizzato - che veda la compresenza esclusiva del giudice onorario che svolge l'istruttoria, del mediatore linguistico in qualità di CTU e del minore. Il personale della struttura viene sentito in modo differito nella stessa istruttoria. Tale modalità di ascolto assegna al minore la possibilità di esprimersi in piena libertà garantendolo da eventuali condizionamenti che potrebbe operare chi presta quotidianamente accoglienza. Difatti, sovente i minori fuggono dai loro paesi per orientamenti religiosi e sessuali - disapprovati e fermamente puniti dalle rispettive comunità di appartenenza, finanche con la privazione della vita - e pertanto invocano la riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese relative alle proprie complesse e drammatiche storie di vita; altre volte gli stessi esortano un intervento del Tribunale per i Minorenni³ teso a sanare le manchevolezze dell'accoglienza ricevuta in struttura e a porre rimedio alle inefficienze della pubblica amministrazione.

L'istruttoria si svolge in un tempo di circa un'ora per minore con l'ausilio di tecniche di ascolto che appartengono al patrimonio formativo di noi giudici onorari. I minori vengono eruditi rispetto ai diritti dei cittadini di minore età e viene loro richiesto di esplicitare se hanno parenti in Europa, composizione del nucleo familiare di origine, i motivi dell'emigrazione, la loro condizione psico-fisica, lo stato della procedura relativamente all'eventuale richiesta di protezione internazionale, le modalità di accoglienza ricevute in struttura, nonché l'impiego del loro tempo quotidiano durante questa fase di prima accoglienza.

Posto che il sistema dell'accoglienza familiare in Calabria fosse efficace, allo stesso modo sarebbe improbabile che l'affidamento eterofamiliare possa essere considerato un'alternativa

valida all'accoglienza in struttura per questi minori, anche in forma omoculturale, poiché la loro età anagrafica per la maggioranza di loro è prossima alla maggiore età. Per un numero poco significativo di minori si è proceduto in tal senso, ad esempio nel caso di un minore che è stato accolto da una famiglia che gestiva un ristorante durante il periodo estivo e per un'altra circostanza che riguardava un minore accolto in struttura e sbarcato con la madre che dopo pochi giorni si spegneva presso un nosocomio calabrese.

Nel corso del quinquennio 2011-2015 i numeri relativi alle iscrizioni dei MSNA sono aumentati fino a raggiungere gli oltre 1000 nell'ultimo anno. Ciò ha spinto il Tribunale a strutturare al suo interno un settore dedicato alla trattazione di tali procedure curato grazie alla collaborazione di sei giudici onorari disponibili ad effettuare istruttoria in struttura e che hanno accumulato una significativa esperienza sul tema dell'immigrazione e dei MSNA.

I problemi rilevati nel corso dell'espletamento dell'attività giudiziaria sono innumerevoli e ciò che sembra più assurdo è che nella nostra regione si continua a permanere in una situazione di allerta continua e di emergenza ad oltranza. Le maggiori carenze rilevate nelle strutture di accoglienza – tra l'altro autorizzate tempestivamente dalla Regione lo scorso anno fino al 31 dicembre 2014 e che continuano tutt'ora a funzionare e ad accogliere migranti di minore età - sono soprattutto le seguenti:

- a) collocamento dei MSNA sbarcati e tardiva identificazione dei minori da parte degli organi di polizia;
- b) carenze delle strutture (personale scarsamente qualificato e inadeguato, disimpegno assoluto nel tramettere regole di socializzazione, assenza di mediatori linguistici, sporadiche e insufficienti attività di insegnamento tese all'acquisizione da parte dei MSNA di competenze linguistiche essenziali, assenza di acqua calda e di riscaldamento, distribuzione inadeguata del vestiario, limitata erogazione delle schede telefoniche e dei pocket-money);
- c) tardiva erogazione degli emolumenti per il mantenimento delle strutture da parte degli organi governativi;
- d) assenza di servizi sociali professionali territoriali che operino quel collegamento interistituzionale indispensabile per una corretta integrazione sociale;
- e) scarso controllo della Regione per ciò che concerne il possesso dei requisiti professionali e strutturarli di accreditamento delle strutture di accoglienza;
- f) ritardi degli Uffici dei Giudici Tutelari territorialmente competenti relativamente alla nomina dei tutori;
- g) tempi di audizione dei MSNA dinnanzi alla Commissione territoriale per l'applicazione della

protezione internazionale estremamente lunghi.

Per ciò che concerne il punto f) negli anni passati il Presidente Trovato ha sollecitato l'intervento del Garante per l'Infanzia regionale, On. Marilina Intrieri, la quale ha provveduto al reperimento e alla formazione di oltre 80 tutori volontari che il TM nominava in qualità di tutori provvisori in attesa della conferma del GT territorialmente competente. Ulteriore soluzione è stata attuata da poche settimane e difatti di recente è stato siglato un accordo tra il Presidente del TM di Catanzaro, il Procuratore della Repubblica presso il TM di Catanzaro e il Presidente del Tribunale di Crotona sancito in una nota indirizzata al Questore di Crotona che richiama e richiede la piena applicabilità dell'art. 402 c.c. il cui contenuto è stato ribadito con la L. 4 maggio 1983 n. 184, sostituito dalla L. 28 marzo 2001 n.149. Tale accordo conferisce e riconosce operatività ai poteri tutelari dei responsabili delle strutture di accoglienza fino alla nomina del tutore. Tutto questo si concretizza nella messa in atto di una prassi virtuosa che consente ai MSNA, fin dai primi giorni dell'accoglienza e allorché vengono accompagnati in Questura per le procedure di identificazione, di richiedere la protezione internazionale compilando i modelli C3 a firma dei responsabili della struttura ed elimina i tempi morti di attesa della nomina del tutore che sarebbe dovuta avvenire presso gli uffici del GT territorialmente competente in modo propedeutico alla stessa richiesta.

I giudici del settore MSNA del TM di Catanzaro a seguito dell'ascolto personalizzato dei minori si adoperano a redigere dei provvedimenti individualizzati piuttosto articolati, difatti nella parte motiva viene richiamata la normativa nazionale ed alcune norme di diritto internazionale relative all'accoglienza dei MSNA e nel dispositivo si prescrive talvolta l'attivazione di risorse locali afferenti al volontariato sociale talaltra si richiede la partecipazione della società civile, fermo restando l'intervento del servizio sociale professionale dell'ente locale.

Il quadro del sistema di accoglienza MSNA calabrese fin qui delineato rivela diversi ostacoli burocratici ed inefficienze che determinano un'accoglienza approssimativa e sovente arbitraria. Difatti il rapporto che finora ha legato le istituzioni centrali e le strutture di prima accoglienza non è stato basato su criteri certi ed espliciti. Perfino i centri SPRAR sono accomunati da analoghe carenze soprattutto per ciò che concerne i professionali impiegati e la loro qualità e capacità di rapportarsi all'utenza.

Personalmente sono stato vittima e protagonista di due episodi indicatori dell'estrema fragilità del sistema: in una specifica occasione, allorché stavo procedendo all'ascolto dell'unica minore ospite di una struttura che accoglieva ben oltre 100 MSNA di sesso maschile,

la quale aveva da poche settimane dato alla luce il suo bambino, sono stato allontanato in malo modo dal responsabile della struttura che probabilmente percepiva invasivo e finanche usurpatario l'intervento dell'AG minorile; in un'altra circostanza, invece, mi sono trovato nel pieno di una rivolta ad opera di 50 MSNA che hanno letteralmente messo a soqquadro la struttura di accoglienza, manifestando comportamenti di disapprovazione sfociati anche in violenza nei confronti degli operatori, lamentando il mancato rispetto degli standard minimi dell'accoglienza, l'adeguatezza dei kit di prima necessità, i ritardi nella fornitura delle schede telefoniche e nell'erogazione dei pocket-money. Solo l'intervento e la collaborazione della Questura e degli operatori di Save The Children, allertati tempestivamente dal Presidente, nel giro di alcune ore la situazione è tornata alla normalità grazie altresì alla promessa che i diritti vantati dagli stessi minori sarebbero stati in qualche modo soddisfatti in tempi rapidi.

Per fare il punto della situazione, di recente è stata indetta dalla Prefettura di Catanzaro una riunione a cui ho partecipato e che ha visto tra gli altri la partecipazione del Viceprefetto Annalisa Oliva, coordinatrice dell'unità di missione per la gestione di tale fenomeno, la quale ha reso noto che alla pubblicazione di un bando che prevedeva la costituzione di 10 strutture da 50 posti ciascuna per la prima accoglienza di MSNA hanno partecipato in prevalenza le regioni del Sud Italia e solo due regioni settentrionali.

Per concludere, l'auspicio è che nei prossimi mesi si superino le criticità anzidette attraverso il sistema di accoglienza che si realizzerà con la imminente pubblicazione di alcuni bandi a cura del Ministero dell'Interno relativi ad altri 1000 posti per la prima accoglienza di MSNA e si incrementi la qualità dell'attività dei Comitati Territoriali per l'Immigrazione che devono operare presso le sedi delle Prefetture. In altre parole, la rete di accoglienza in questo comparto come negli altri dell'intervento minorile in Calabria è letteralmente e palesemente "a brandelli", pertanto - prevedendo la partecipazione di tutti gli *stakeholder* - va necessariamente ricostruito e ripensato un sistema di accoglienza comunitaria e familiare minorile che contempra valide professionalità a cui siano direttamente ricollegabili specifiche responsabilità. Tale azione di *public policy* deve necessariamente innestarsi in un quadro di *welfare municipality* sostenibile e rispettoso dei diritti, e soprattutto dei doveri, di tutti i cittadini comunitari e non.

Catanzaro, lì 14 aprile 2015

REGIONE SICILIA

Intervento Presidente f.f. TM Palermo, Dr.ssa Flora Randazzo

Sul piano generale può dirsi che se il difetto di chiarezza e i ritardi riscontrati nell'attività degli organi di governo nazionale (le maggiori criticità riguardano l'attuazione del passaggio di competenze, per i criteri sulla ripartizione degli stanziamenti relativamente ai minori, dal Ministero del Lavoro e quello dell'Interno) determinano ancora molta incertezza sul programma di azione che dovrebbe varare il Tavolo di coordinamento regionale previsto in sede di conferenza unificata nell'agosto 2014, comunque a livello regionale si sono tenuti in Prefettura svariati incontri in cui si è registrato l'impegno di tutti gli organi coinvolti nel cercare di pianificare in qualche modo il sistema di accoglienza, quanto meno per fronteggiare le situazioni di emergenza in occasione degli sbarchi.

Ovviamente questo è il tema che più interessa e preoccupa Prefetti ed Enti locali, e che appare particolarmente complesso anche per i problemi economici ed organizzativi che comporta (basti rammentare la perdurante discussione sulle competenze circa la compartecipazione statale nella copertura di una quota dei costi sostenuti a livello locale, per l'accoglienza nelle strutture che attualmente sopperiscono all'insufficienza degli SPRAR).

Tuttavia deve riconoscersi che l'Assessorato Reg.le alla Famiglia ha fornito un fattivo contributo sia con l'emanazione nell'agosto 2014 del Decreto sugli standard strutturali e organizzativi, sia con un'opera di messa a regime di un numero di strutture autorizzate, che si rivela alquanto complessa, forse anche in ragione della più volte ricordata situazione di incertezza sugli aspetti economici che funge da freno alle richieste di accreditamento.

Premesso che è all'esame del Tavolo Regionale l'introduzione di una serie di correttivi e specificazioni per l'assegnazione dei minori in ciascuna struttura (quali l'individuazione di criteri selettivi per fasce di età e per sesso, ovvero la previsione all'interno degli SPRAR per adulti di un settore dedicato all'accoglienza di "giovani adulti" ultradiciottenni ma infraventunenni), va detto che alla data del 19.3.2015 - secondo l'elenco fornito dall'Assessorato Reg.le - risulta che in Sicilia sono complessivamente presenti (e credo operative) n. 18 strutture di accoglienza - sia di primo che di secondo livello - che dovrebbero garantire in totale n. 577 posti, e che sono attivabili nel futuro ulteriori 24 strutture, per complessivi n. 585 posti.

Quanto al Distretto della Corte di Appello di Palermo (comprendente Trapani ed Agrigento), sul detto territorio alla data sopra indicata è stato riferito esservi n. 11 strutture già

autorizzate, per un totale di n. 310 posti, e che la Regione si sta adoperando per renderne attive ulteriori 13, per complessivi n. 244 posti.

Appare di tutta evidenza che si tratta di numeri insufficienti, così come è altrettanto evidente che il peso della gran massa di MSNA che si riversa sulle coste siciliane non può essere sostenuto né dalla sola Sicilia né tanto meno dalle località interessate agli sbarchi, e che occorre far valere con forza l'impegno assunto con la Conferenza Unificata, di ripartire sull'intero territorio nazionale i migranti, e con essi i MSNA.

Per restare alla pianificazione dell'accoglienza programmata dal Tavolo di Coordinamento Regionale (in seno al quale si è da ultimo proposta l'istituzione di una più ristretta "cabina di regia" che assicuri un celere coordinamento regionale in fase emergenziale con l'ordinata gestione e distribuzione dei posti destinati all'accoglienza) si è convenuto che - una volta provvedutosi al non sempre facile accertamento della minore età del migrante - la competente Questura (che curerà anche le dovute comunicazioni alla Procura minorenni ed al Giudice tutelare) provvederà ad affidarlo al responsabile della struttura di primo livello, che lo preleverà e si assumerà l'onere dell'eventuale trasferimento nella sede della struttura stessa, ove dovrebbe permanere per un tempo non superiore a 3 mesi, necessario per una più compiuta identificazione, per l'eventuale ricongiungimento con familiari adulti anche in altri paesi dell'Unione Europea, per fornire la corretta informazione ed agevolare eventuali richieste di protezione internazionale etc.

Ebbene, un ruolo centrale sia in questa che nelle fasi successive è stato correttamente attribuito al tutore, che dovrebbe essere nominato con la massima urgenza dal Giudice tutelare, se non altro per l'assenso ad eventuali accertamenti e cure sanitarie, per la tutela legale, per il consenso al trasferimento, per la necessaria presenza durante il colloquio del minore richiedente asilo avanti le Commissioni Territoriali.

Consapevole della peculiarità di tale figura, la locale Procura si è attivata per promuovere un primo incontro (cui ne avrebbero dovute seguire altri di raccordo e approfondimento) con il Tribunale e con i giudici tutelari del Distretto, in cui si è convenuto sia sulla necessità della immediata nomina del tutore, sia sulla opportunità di designare soggetto diverso dal responsabile della comunità ospitante.

Nel detto incontro (14.10.2014) sono emerse diverse ed opinabili modalità di nomina dei tutori da parte dei presenti (a Marsala non si disporrebbe di alcun elenco, facendosi dunque capo al Sindaco ovvero a qualche assistente sociale dei servizi territoriali, a Palermo utilizzando un elenco degli amministratori di sostegno composto da avvocati, ad Agrigento ricorrendo ad una prassi analoga a quella di Marsala, essendo rari i casi in cui si possa

ottenere la disponibilità da parte di varie figure professionali a suo tempo inserite in apposito elenco predisposto dal Comune, la volontà dei quali è venuta meno anche a causa del carattere gratuito di un tale ufficio, i cui compiti sono invece assai gravosi).

Purtroppo, gli sforzi profusi per trovare nuove occasioni di incontro o almeno addivenire all'auspicato coordinamento non hanno trovato terreno fertile nell'Ufficio del Giudice tutelare, e la quantità di minori privi di tutore (laddove non sia stata avviata una procedura per dichiararne lo stato di adottabilità) ovvero il cui tutore si identifica in personale della comunità o dei servizi territoriali (con intuibili e riscontrati potenziali conflitti di interesse) è sempre più numerosa, con conseguenti ricadute in particolare sulla speditezza dell'iter connesso alla domanda di protezione internazionale.

Si è accennato all'avvio di procedimenti di adottabilità, in quanto (per passare ad illustrare la prassi giudiziaria invalsa nel T.M. di Palermo) dopo un primo periodo in cui si era scelto di fornire la migliore protezione al minore attraverso il ricorso alla misura rieducativa del collocamento in comunità, sovente prevedendosene la prosecuzione fino al compimento del 21° anno di età, la Procura ha deciso di modulare in modo diversificato le proprie richieste, ritenendo di non formularne finché non sia stata trasmessa dalla comunità esaustiva relazione che consenta di vagliare le caratteristiche personali e le reali necessità di ciascun minore, e scegliendo di ricorrere alla misura rieducativa solo nelle situazioni di grande disagio personale o di manifestazioni di devianza, che debbano essere contenute anche oltre il 18° anno di età.

Negli altri casi la politica giudiziaria della Procura è oggi quella di richiedere al Tribunale l'inserimento del minore in comunità a norma dell'art. 2 L. 184/83, ovvero, nel caso di fanciulli al di sotto dei 13-14 anni, richiederne la dichiarazione dello stato di adottabilità, con conseguente nomina di un tutore provvisorio (che, ove si riesca a sapere che ve ne è già uno nominato dal giudice tutelare, indichiamo in quella stessa persona, in caso contrario attingiamo dall'elenco dei difensori utilizzato per i minori italiani).

A tal proposito va detto che anche nei procedimenti VG aperti per i ragazzi più grandi si cerca un minimo di coordinamento col giudice tutelare, in modo da informare ed investire tutti i soggetti istituzionalmente preposti alla protezione del minore dei compiti propri di ciascuno.

In particolare (sebbene anche all'interno del Tribunale le difficoltà interpretative ed operative si traducono in prassi lievemente divergenti), se il fascicolo di VG si apre quando il ragazzo si trova ancora nella struttura di 1° livello, ne viene tempestivamente disposto il trasferimento presso la Comunità di seconda accoglienza, e (posto che non c'è la massima chiarezza sull'organo che dovrebbe individuarla, non essendosi ancora attuato il piano di ampliamento

e di ripartizione nell'ambito della rete SPRAR e la messa a punto del Sistema Informativo Minori), l'indicazione della struttura viene demandata al Servizio Sociale dove si trova quella di prima accoglienza, che si onera del raccordo col Servizio Sociale dove ha sede quella di secondo livello.

Si ripete, non è stato elaborato un sistema di provvedimenti predeterminati, essendovi peraltro una varietà di situazioni, ma in genere solo quando si ha notizia dell'avvenuto trasferimento nella struttura di seconda accoglienza si coinvolge formalmente quel Servizio Sociale (che purtroppo comprensibilmente non brilla per progettualità) attraverso l'istituto dell'affidamento o comunque l'incarico di predisporre un progetto di massima per favorire l'integrazione del ragazzo e consentirgli di regolarizzare la propria posizione e potersi gestire in ambiente esterno.

Ancora in questa fase il provvedimento viene di norma trasmesso al Giudice tutelare, cui si chiede di notiziare in merito al nominativo e recapito del tutore nominato.

Col medesimo provvedimento (che si comunica al tutore ove noto) si fissa inoltre l'udienza in cui il ragazzo viene ascoltato, in presenza degli operatori della comunità che solitamente fungono anche da interprete (per inciso: negli standard R.S. è prevista la figura del mediatore interculturale e linguistico, ma il constatato eccessivo rigore degli standard - che determina dei costi non sostenibili per le strutture a fronte dei 45 € che il Ministero dell'Interno dovrebbe erogare - in occasione delle riunioni in Prefettura ha indotto ad orientarsi verso l'utilizzo di unità operative di tipo "trasversale", che possano di volta in volta essere di ausilio per mediazione, assistenza legale, ed altre funzioni il cui livello professionale richieda esborsi di maggiore entità).

Il Tribunale inoltre, nel tentativo di favorire la pratica dell'affidamento familiare anche di questi minori, ha indirizzato gli esponenti di ONLUS che operano sul territorio nazionale a cercare una intesa con il competente Assessorato regionale, il cui intervento avrebbe una valenza risolutiva per attuare una forte integrazione tra istituzioni, enti e servizi, senza la quale le associazioni interessate non avrebbero veste per realizzare il progetto di affido, che - in via sperimentale - si è in qualche raro caso disposto.

In definitiva, bisogna prendere atto che ci si trova di fronte ad una situazione che esige interventi strutturali e non solo emergenziali, che esige attento controllo e monitoraggio, ed una assunzione di responsabilità a tutti i livelli istituzionali, che si traduca in fatti, per evitare, come già accade, che i minori migranti divengano "clandestini" e facili prede di circuiti di illegalità.

Intervento Giudice onorario TM Palermo, Dr.ssa Flora Vetranò

Nel periodo febbraio-giugno 2014 è stato istituito a Palermo un gruppo di lavoro tra professionisti che si occupano a vario titolo del lavoro con i popoli migranti. Il luogo dove è avvenuto questo dibattito è stato L'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo.

Questo gruppo di lavoro multi-professionale ed inter-istituzionale sul tema dei migranti è esitato in un convegno nel Giugno 2014, attraverso cui si è raccolta l'esperienza di diversi operatori del privato sociale e dei servizi pubblici. Esperienza che ha permesso di ampliare la comprensione dell'emergenza migrazione approfondendone vari aspetti, dalla migrazione al femminile, alla migrazione e detenzione, sino alla migrazione ed i percorsi di cura del disagio psichico che scaturisce dalla fuga e dallo spaesamento, fermando infine lo sguardo sui minori stranieri, la loro accoglienza e la loro tutela.

A partire dall'esperienza positiva e partecipata del convegno, si è avviato un percorso di riflessione in piccolo gruppo, per dare un sostegno a chi dopo gli sbarchi avvenuti a Lampedusa nell'Ottobre 2013 si è trovato a fronteggiare l'emergenza migrazione nella sua complessità e nelle sue veloci trasformazioni. Le riflessioni che porto sono stralci di un dibattito interessante e formativo, che è ancora in corso, tra operatori che operano con i migranti sul territorio palermitano.

Il confronto tra operatori di comunità, operatori di SPRAR, mediatori linguistico culturali, medici, psicologi ed altre professionalità è divenuto uno spazio per pensare in gruppo ed uno spazio di trasformazione di emozioni quali lo spaesamento e la frammentazione, speculari a quelle vissute dai ragazzi al momento dell'approdo e dei transiti nelle diverse strutture di primo e secondo livello.

Phartenope Bion Talamo ha scritto: "Sembra abbastanza probabile che il singolo individuo non possa gestire una situazione mentale, in cui deve accogliere il pensiero della distruttività totale, in isolamento, ed occorre che si affidi al gruppo, nella speranza che questo, con una funzione analoga a quella "materna" possa contenere l'urlo e renderlo pensabile" (P. Bion Talamo, *L'impensabilità della guerra nucleare*, in *Immagini dell'impensabile*, a cura di P. Messori e E. Pulcini, Marietti, Genova, 1991, pag. 41) .

Ad un livello diverso, in una prospettiva di similitudine come quella della teoria dei frattali, anche la videoconferenza è un gruppo di lavoro, come quello di formazione e come lo è la comunità, che prova a contenere e trasformare "l'urlo" attraverso l'individuazione di prassi che possano tutelare, curare.

Il gruppo dei tribunali, da un altro vertice, deve tenere conto che vi è una continua traduzione della dimensione sociale e giuridica nello psichico e viceversa. Far transitare dai luoghi di frontiera i minori imprimendogli lo status di *minori non accompagnati, richiedenti asilo, in attesa di ricongiungimento*, implica attribuire un'identità, in un momento di fragilità evolutiva propria dell'età e di spaesamento e disorientamento, con il rischio di un appiattimento identitario.

I luoghi di transito, possono diventare, in tal senso "non luoghi" come li definisce l'antropologo Marc Augè, cioè luoghi costruiti per un fine, rappresentativi della precarietà e della provvisorietà, dove scompare la persona, in un'omologazione che maltratta l'identità, dove può comparire la curiosità ma anche la dimensione del controllo. In questi luoghi di passaggio spazio e tempo assumono un significato particolare, perché in quella specifica condizione i confini identitari possono trovare una ridefinizione.

L'esperienza di chi accoglie i minori stranieri in comunità o negli ambulatori medici ha messo in evidenza la necessità di creare dispositivi di accoglienza e presa in carico più complessi, dispositivi transculturali, attraverso la presenza di mediatori linguistici ed in alcuni casi antropologi. I minori arrivano nei nostri paesi dopo viaggi lunghi e pericolosi, nel corso dei quali hanno vissuto esperienze gravi, hanno dovuto confrontarsi con la separazione, con la morte o con delle strategie di sopravvivenza che li hanno resi fragili. La patologia più frequente è quella traumatica e post-traumatica, connessa agli ostacoli a volte disumani che hanno dovuto affrontare.

Attraverso le esperienze condivise ci si è soffermati ancora sulle possibili significazioni del sintomo connesso, in alcuni casi, ad una vulnerabilità che potremmo definire transculturale, in cui vi è una scissione tra il mondo esterno e quello interno, in cui è presente lo spaesamento di fronte alla lingua, ai colori ed alla cultura differente dalla propria, la precarietà e la discriminazione. Dunque la situazione transculturale diviene un fattore di rischio ulteriore.

Il nostro paese, collocato al centro del Mediterraneo ha assunto la caratteristica della porta verso il Nord Europa, ma nell'attesa dell'identificazione, del riconoscimento e dei documenti per transitare da uno stato e da uno *status* all'altro, ci troviamo a dover contenere la disillusione della terra promessa e gli echi persecutori della fuga, così come l'opacità del discorso dei ragazzi che nasconde mondi indicibili. L'esperienza ci ha portato a pensare le comunità, gli ambulatori ed anche il Tribunale come luoghi di confine, zone intermedie, aree transizionali, in cui è possibile l'incontro che permette di ricucire i fili strappati della propria esistenza. La società civile, le comunità, ed anche il Tribunale per i Minorenni, sono parte di

una rete di contenimento, la cui funzione è assimilabile a quella genitoriale ed attraverso azioni pensate, connesse al proprio ruolo, diviene agente di protezione di un corpo psichico la cui pelle è lacerata. La recente decisione della Procura di non dare per scontata la prosecuzione della permanenza in comunità oltre il 18°anno di età per i minori stranieri, se da una parte restituisce alle istituzioni la necessità di progetti ben articolati, dall'altra riattiva in chi al compimento della maggiore età deve andare via dalla comunità una memoria traumatica, connessa alla separazione ed allo spaesamento, imprimendo in alcune situazioni un ulteriore cambiamento, con uno scarto tra tempo interno alla persona, necessario alla trasformazione, e tempo esterno delle istituzioni e del sociale.

Mi sembra in conclusione di dover rimandare due immagini che tornano nei racconti degli operatori: l'immagine di ragazzi immobili che rifiutano il cibo e rimangono ai margini della comunità e l'immagine di ragazzi il cui sguardo rivolto verso il mare guarda all'orizzonte qualcosa che non c'è più, in un'attesa e con uno sguardo verso ciò che non è dicibile. Ci troviamo a doverci occupare del loro "urlo muto" di angoscia e dell'esperienza di spaesamento nella breve o lunga sosta in un'area di frontiera in cui ci si può muovere in orizzontale attraverso contatti, stati, procedure e ciò è più facile nell'era della globalizzazione ma ci si può muovere anche nella dimensione verticale della memoria, della ricostruzione della propria storia, necessaria per ricucire gli strappi e transitare verso il futuro.

L'incontro con i minori stranieri necessita, da quanto fin qui l'esperienza ci ha restituito, di:

- Pensare alla **funzione di specchio dell'immigrazione** che coinvolge chi giunge nelle nostre coste e chi accoglie, in quanto, l'incontro ci impone di pensare ciò che è estraneo a noi e svela i limiti di ognuno, le falle nelle procedure, nella comunicazione. Lo spaesamento è nostro quanto loro e ciò impone di modificare anche i nostri confini mentali.
- Pensare di muoversi dalla dimensione dell'**integrazione**, che porta il rischio del controllo e dell'assoggettamento, verso la dimensione dell'**interazione**. I ragazzi, per la maggior parte adolescenti, sono privi di riferimenti, hanno subito privazioni, in fuga dalla loro terra e dopo un viaggio lacerante. Il primo soccorso e l'identificazione divengono spazi e tempi in cui si parla genericamente di *migranti* dove è difficile tener conto delle differenze. In particolare nell'accoglienza dei minori non accompagnati si procede attraverso progetti di integrazione, che prevedono informazioni sul nostro sistema normativo e sociale, corsi d'italiano, con il *rischio di mimesi*, di *false filiazioni*, lasciando opaco il discorso dell'altro, rischiando di lasciare i ragazzi intrappolati al confine senza poter essere *né qui né lì*. Non è la plasmazione identitaria, ciò che sta alla base dell'accoglienza e

della cura della sofferenza, ma la necessità di avvicinare l'inafferrabile soggettività dell'altro, permeata da trame di appartenenza, legami materiali ed immateriali con il proprio mondo, con i propri valori, divieti, miti ed i propri riti.

- Pensare al **dispositivo gruppale**, come involucro protettivo, in cui sostare per riavviare il processo di ricostruzione identitaria, in cui la dimensione temporale si struttura in modo fragile, in quanto il presente è incerto, il passato è pressoché inaccessibile, il futuro diviene uno schermo su cui proiettare desideri e aspettative spesso irrealistiche (Osti, M. 2008, *Provvedimenti dell'autorità giudiziaria e interventi clinici in favore di minori migranti*, *Minori e Giustizia* n.3/2008). Il gruppo diviene il contenitore capace di sostenere i "curanti" che devono tollerare i contenuti frammentati, dissociati e scissi proposti dagli stranieri che si confrontano con l'alterità che a volte non può nemmeno essere pensata, concettualizzata. Dentro questo luogo trasformativo l'istituzione giudiziaria, il Tribunale ed il Giudice rimangono un po' sullo sfondo; in parte invisibili ma fortemente presenti, assumono valenze differenti, immaginarie, spesso percepite portatori e garanti di una funzione paterna, normativa e protettiva o persecutoria a partire dalla capacità di ascolto e di azioni che propone.

Intervento Presidente TM Catania, Dr.ssa Maria Francesca Pricoco

Già da oltre 15 anni il Tribunale per i Minorenni di Catania si occupa della tutela dei minori stranieri non accompagnati (msna) presenti nel nostro territorio a seguito degli sbarchi a Lampedusa ed a Agrigento ed al conseguente trasferimento nel nostro distretto da parte delle Questure di quelle località.

Prima del 1 luglio del 2007, quando è entrata in vigore pienamente la legge 149 del 2001, che ha riformato la legge n. 184 del 1983 sull'affidamento ed adozione, la prassi del nostro Tribunale era quella di avviare d'ufficio la procedura per adottabilità. A seguito dell'entrata in vigore di tutte le norme processuali della legge 149 la prassi è cambiata in quanto la Procura Minorile di Catania, nell'ambito della funzione di tutela dei minori stranieri non accompagnati, esercita l'azione civile differenziando le richieste a secondo dell'età del minore straniero. Nel caso di minori di età dai 16 anni in poi viene infatti richiesto l'avvio di una procedura che ha una natura di tipo amministrativo e di regolamentazione della condotta, quale è quella di cui all'art. 25, RD del 1934 n. 1404, come convertito in legge, dal nostro Tribunale comunque reinterpretata costituzionalmente come un percorso di accompagnamento, di ascolto, protezione ed integrazione sociale dei minori stranieri più grandi di età. Per coloro che sono di età inferiore ai 16 anni, la procedura scelta dalla nostra Procura è quella di affidamento e di adottabilità e comunque di emissione di provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 184 del 1983 all'interno della quale si sviluppa il percorso di tutela e di conoscenza dei bisogni di queste persone straniere particolarmente vulnerabili.

Sul punto vorrei sottolineare il fatto che al di là di quelle che sono le definizioni e molto spesso gli equivoci legati alla scelta degli strumenti giuridici richiamati da questa disciplina, la procedura di affidamento e di adottabilità e comunque la legge n. 184 del 1983 e succ. modifiche contiene in sé una serie di altre possibilità relative all'accoglienza, all'assistenza e alla cura delle persone straniere di età minore. Si pensi ad esempio al diritto all'affidamento ai parenti non soltanto presenti nel nostro territorio ma anche, armonizzando questa disciplina con le previsioni del regolamento Dublino III, ai parenti residenti negli Stati dell'UE. Ovvero ancora, può farsi ricorso all'affidamento omo-culturale oppure al collocamento presso comunità di tipo familiare nelle situazioni di particolare protezione dei msna, ad esempio nel caso di minori vittime di tratta o di sfruttamento della prostituzione. Ed infine si pensi alla possibilità dell'affidamento etero-familiare a nuclei del nostro territorio per la finalità dell'integrazione sociale prevista dall'art. 32 del T.U. immigrazione. È importante chiarire

che l'applicazione della legge n. 184 non significa dare corso all'adozione dei minori stranieri, possibilità quest'ultima assolutamente residuale ed eccezionale ed applicabile soltanto ricorrendo tutti i presupposti normativi.

Nella nostra organizzazione interna il lavoro viene svolto da un gruppo di giudici onorari designati per tabella approvata dal CSM all'istruzione dei procedimenti amministrativi oppure, nel caso di procedure per affidamento o adottabilità, delegati all'ascolto con provvedimento collegiale. Il gruppo dei giudici onorari prevede sei diadi formate da un uomo e da una donna ed è coordinato da un giudice togato, la dr.ssa Castrogiovanni. I provvedimenti riguardanti i msna, secondo la previsione tabellare, vengono adottati nel corso di una camera di consiglio settimanale, il mercoledì, a cui partecipano i togati. Il gruppo si riunisce mensilmente per discutere problemi e criticità, studiare la normativa che è complessa e sempre in fase di cambiamento particolarmente per quanto attiene alla disciplina dell'accoglienza. Il gruppo ha anche provveduto a predisporre diversi modelli di provvedimenti, al momento sono circa 34, utilizzabili nelle fasi del percorso di tutela dei msna .

La mancanza di una disciplina unitaria per la tutela dei msna e la competenza concorrente di due autorità giudiziarie, il Giudice Tutelare, da un lato, a cui per il dlgs n. 25 del 2008 deve essere richiesta l'immediata nomina di un tutore al fine delle attività dirette alla protezione internazionale ed, dall'altro lato, il Tribunale per i minorenni che ai sensi dell'art. 10 della legge n. 184 può provvedere alla nomina di un tutore, costituisce una delle criticità più rilevanti in questo sistema di tutela. Peraltro nelle procedure ex art. 25 malgrado cerchiamo di trovare degli spunti interpretativi non è possibile la nomina di un tutore e la conseguente apertura della tutela da parte del Tribunale Minorile. Nel nostro distretto, quindi, secondo la prassi in atto, per i minori superiori ai 16 anni è il giudice tutelare a nominare il tutore.

Per ovviare a quest'inconveniente il nostro TM si è fatto promotore di un sistema di coordinamento con i giudici tutelari del distretto volto alla comunicazione reciproca dei provvedimenti che riguardano la nomina del tutore, tenuto conto dell'indirizzo di salvaguardare comunque l'attività del tutore nominato per primo anche nel caso che venga aperta una procedura di adottabilità in modo da non disperdere il lavoro fatto.

A questo proposito sarebbe interessante acquisire le esperienze degli altri tribunali minorili. La centralità del percorso che riguarda la tutela dei minori stranieri non accompagnati è quella dell'ascolto che noi avviamo successivamente al 1° provvedimento che viene, per l'appunto, assunto in via d'urgenza e quindi ha come fine la ricerca e/o il consolidamento dell'accoglienza del minore presso una CPA (Centro di pronta accoglienza) o preferibilmente presso una struttura di seconda accoglienza sin dai primi momenti del suo ingresso. Tale

struttura è necessario che sia autorizzata ed idonea secondo gli standard previsti dagli atti amministrativi.

Attraverso questa prescrizione cerchiamo, infatti, di promuovere e garantire il rispetto del principio di legalità.

Inutile dire che nel nostro territorio il problema del rispetto delle regole e della legalità riguardo alla configurazione di queste strutture è una delle questioni problematiche.

Costantemente il nostro impegno è quello di verificare la eventuale presenza di situazioni fuori dalle regole e di interessi che si sovrappongono a quelli dei minori e che sono riconducibili a organizzazioni, mentalità, cultura e scelte politiche che, come si può immaginare, non sono quelli del minore che intendiamo salvaguardare. Per questo la nostra Procura Minorile svolge un'attività capillare di indagine presso le strutture, ma non è facile anche perché il meccanismo che in questo momento si è creato di coesistenza delle comunità alloggio già esistenti sul territorio e delle strutture Sprar che, a seguito dell'intesa Stato-Ragioni ed Enti locali del 10 luglio del 2014, è stato incrementato, sta ponendo diversi problemi e difficoltà.

Cerchiamo di privilegiare come obiettivo del nostro intervento giurisdizionale l'affidamento familiare, ma anche in questo caso, dopo una prima illusione iniziale, in particolare nel territorio di Siracusa dove si era creata un'associazione che tutt'oggi si propone con affidamenti familiari finalizzata all'accoglienza di minori stranieri, siamo in una fase di ripensamento. Le indagini dei servizi e le verifiche effettuate con un monitoraggio dei risultati ottenuti ci hanno fatto rilevare come tali affidamenti spesso non siano gestiti da opportune attività di approfondimento sull'idoneità del nucleo che dichiara la disponibilità all'accoglienza dei msna, così come viene fatto invece per i minori italiani in difficoltà. Occorrerebbe quindi preparare i servizi territoriali e sanitari ad affrontare questa nuova situazione con accertamenti dedicati e l'impiego di una cultura multietnica .

L'affidamento familiare necessita infatti di attento controllo perché siano presenti sempre maggiori garanzie per evitare interessi contrastanti o sopravvalutazione delle ricorse.

Un'altra questione che stiamo cercando di affrontare e di dirimere in questa integrazione procedurale tra il procedimento amministrativo per il riconoscimento della protezione internazionale e il procedimento giurisdizionale per il riconoscimento di diritti della persona sono anche gli effetti del percorso di accompagnamento educativo per la conversione del permesso di soggiorno per minore età in quello per motivi di studio o di lavoro .

Sul punto una criticità è rappresentata dall'incertezza del sistema di accoglienza diviso tra le comunità alloggio ed il sistema SPRAR e le diverse regole previste riguardo alla permanenza presso la struttura di accoglienza dopo il conseguimento della maggiore età.

Ne deriva che mentre la permanenza presso lo Sprar è predeterminata in un tempo preciso ed indipendentemente dall'esistenza di un programma educativo in corso, la permanenza dei msna presso una comunità alloggio anche oltre il raggiungimento della maggiore età per tutti coloro che, non hanno ottenuto la protezione internazionale, è condizionata dall'adesione ad un progetto educativo e di integrazione sociale che deve essere monitorato e finalizzato ad una effettiva istruzione scolastica o lavorativa al fine di evitare a questi minori il pericolo di una inclusione perversa.

Si allegano tipologie di provvedimenti



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Dott.	Presidente
Dott.	Giudice
Dott.	Giudice Onorario. Rel.
Dott.	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti del procedimento n°..... Reg. Provv. Amm. a tutela del minore nato in il

vista la richiesta del PM in sede di applicazione dell'art. 25 R.D. 1404/34 nell'interesse del minore in oggetto che, entrato irregolarmente in Italia, ad il, è attualmente collocato (ex art. 403 c.c.) presso la struttura di prima accoglienza "....." di

rilevato che il minore, in Italia senza alcun riferimento familiare, privo allo stato di regolare permesso di soggiorno, titolo di studio e di qualsiasi mezzo di sostentamento, se non adeguatamente seguito tramite un progetto socio-educativo volto ad integrarlo nel territorio, sarebbe concretamente esposto al rischio di sfruttamento o di inserimento in un circuito deviante;

ritenuto, pertanto, che al fine educativo e di integrazione sociale per le finalità di cui all'art. 32 del t.u. immigrazione, appare opportuno affidare il minore al servizio sociale territoriale competente in base al luogo di sbarco;

vista l'approvazione del "Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati", in sede di Conferenza Unificata il 10/07/2014;

ritenuto quindi che, agli scopi sopra enunciati, appare corrispondente al suo interesse che il collocamento venga predisposto presso adeguata struttura di II livello autorizzata all'accoglienza di minori;

vista la richiesta del PM in sede,

P.Q.M.

Visto l'art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934, come convertito, ritenuta l'urgenza,

dispone l'affidamento del minore nato in il al Servizio Sociale del Comune di con prescrizione di immediato trasferimento in adeguata struttura di II livello autorizzata per l'accoglienza di minori al fine di intraprendere programma educativo e di integrazione sociale;

autorizza gli accertamenti sanitari necessari anche al fine di determinare l'età del ragazzo, previo consenso del tutore o di chi esercita i poteri tutelari (ex artt. 402 c.c. e 3 legge 184/83);

dispone che il servizio sociale di dia comunicazione del presente provvedimento alla struttura ove il minore si trova e, sulla base del materiale trasmesso dalla questura o altro pervenuto o fornito dal minore stesso:

- effettui accurati accertamenti e trasmetta approfondita relazione sulle condizioni attuali del predetto, sulla sua storia personale, familiare e sociale nel Paese d'origine, specificando il rapporto mantenuto con i genitori, anche dopo l'ingresso in Italia;
- accerti l'eventuale sussistenza di parenti in Italia ed in caso positivo fornisca tutte le notizie utili per il loro ritraccio e la verifica della loro disponibilità a prendersi cura del minore al fine degli ulteriori approfondimenti del caso e le audizioni di rito;
- riferisca se è stata aperta procedura per la tutela del minore in oggetto dinanzi all'ufficio del giudice tutelare territorialmente competente;
- riferisca se al predetto è stato rilasciato permesso di soggiorno per minore età dalla Questura territorialmente competente;
- predisponga adeguato progetto socio educativo per il minore in collaborazione con la comunità d'accoglienza;
- informi questo Tribunale circa la sufficiente capacità del minore di comprendere e parlare la lingua italiana e, in caso contrario comunichi per tempo in quale lingua il minore può essere ascoltato, dovendo questo Tribunale provvedere alla nomina di un interprete;

richiede al Servizio Sociale affidatario di inviare, le notizie richieste con urgenza ***entro e non oltre giorni 20 dalla ricezione del presente provvedimento;***

manda alla cancelleria per la comunicazione al servizio sociale affidatario e per la trasmissione di copia del provvedimento all'Ufficio del giudice tutelare terr. competente (al fine dell'apertura della tutela e nomina del tutore ovvero della comunicazione del provvedimento di nomina del tutore già assunto), alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Catania, lì

Il Giudice On. relatore

Il Presidente



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Dott.	Presidente
Dott.	Giudice
Dott.	Giudice Onorario Relatore
Dott.	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti del procedimento n° Reg. Provv. Amm. a tutela del minore nato in il

vista la richiesta del PM, in sede di applicazione dell'art. 25 R.D. 1404/34 nell'interesse del minore in oggetto che, entrato irregolarmente in Italia in data, è inserito dal presso la di

considerato che dalle informazioni in possesso di questo Ufficio, la comunità che attualmente accoglie il minore non appare adeguata al suo diritto di assistenza ed educazione, atteso che è emersa la mancanza dei necessari requisiti previsti;

rilevato che da non emerge alcun progetto individualizzato per il minore, né, in atto, alcuna attività ad esclusione dell'impegno del minore nella frequenza di

ritenuto che, stando così le cose appare corrispondente al suo interesse il collocamento presso idonea struttura educativa di II livello;

visto il parere del PM in sede

P.Q.M.

Dispone l'immediato trasferimento del minore nato in il a cura del al Servizio Sociale di, con immediato collocamento dello stesso in idonea struttura di II livello per minori, che risponda ai requisiti numerici e agli standards strutturali, funzionali ed educativi per l'assistenza, la cura e l'educazione dei minori stranieri non accompagnati e quindi con urgente trasferimento dalla comunità "....." di ove in atto si trova, al fine anche di iniziare un adeguato percorso educativo.

(dichiara che nulla osta alla permanenza di presso idonea struttura per minori di secondo livello autorizzata per l'accoglienza di minori, anche oltre il compimento della maggiore età e fino a nuovo provvedimento di questo Tribunale;)

Incarica il s.s. affidatario di predisporre adeguato progetto socio educativo per il minore in collaborazione con nuova struttura, da inviare, congiuntamente ad una relazione di aggiornamento, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del presente decreto.

Manda alla cancelleria per la notifica al tutore, la comunicazione al servizio sociale affidatario e per conoscenza, all'Ufficio del Giudice Tutelare territorialmente competente.

Catania, lì

Il Giudice On. relatore

Il Presidente



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Dott.	Presidente
Dott.	Giudice
Dott.	Giudice Onorario Relatore
Dott.	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti del procedimento n° Reg. Provv. Amm. a tutela del minore nato in il aperto su richiesta del PM in sede di applicazione dell'art. 25 R.D. 1404/34 nell'interesse del minore in oggetto che, entrato irregolarmente in Italia in data, è attualmente collocato dal presso la Comunità ".....";

rilevato che il minore ha fatto richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra (oppure ha ottenuto asilo /protezione umanitaria) ed è quindi opportuno che venga trasferito in idonea struttura per richiedenti asilo (SPRAR);

rilevato il compimento della maggiore età da parte del predetto e la conseguente incompetenza di questo Tribunale per i Minorenni ad ulteriormente provvedere a sua tutela;

Visto il parere del PM in sede,

P.Q.M.

Ordina (immediato) trasferimento del giovane presso struttura del circuito SPRAR a cura del Servizio Sociale del Comune di

dichiara che nulla osta a che possa permanere, anche oltre il compimento della maggiore età, nelle more dell'inserimento nella predetta struttura SPRAR presso la comunità ove è attualmente collocato;

dispone archiviarsi gli atti del procedimento n° Reg. Provv. Amm. relativo a nato in il

dispone che il servizio sociale di dia comunicazione del presente provvedimento alla struttura ove il giovane si trova;

manda alla cancelleria per la notifica al tutore, la comunicazione al servizio sociale di, all'Ufficio del Giudice Tutelare terr. competente e, per conoscenza, alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Catania li

Il Giudice On. delegato

Il Presidente



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori:

Dott.	Presidente
Dott.	Giudice
Dott.	Giudice Onorario. Rel.
Dott.	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti del procedimento n° Reg. Provv. Amm. relativo al minore nato in il aperto su richiesta del PM in sede di applicazione dell'art. 25 R.D. 1404/34 nell'interesse del minore in oggetto che, entrato irregolarmente in Italia, è attualmente collocato presso la comunità "....." di

richiamato il Decreto del con cui questo Tribunale affidava il minore al s.s. del Comune di, prescrivendone il mantenimento presso l'attuale comunità per minori;

considerato che lo stesso minore, in Italia senza alcun significativo riferimento familiare, all'udienza del ha ribadito la chiara volontà di rimanere nel nostro paese per completare il percorso di integrazione socio-formativo intrapreso (**specificare**.....);

considerato che il servizio sociale affidatario ha espresso parere positivo alla permanenza del minore presso la struttura di II accoglienza ove si trova collocato, anche dopo il compimento della maggiore età dello stesso ;

considerato che anche la comunità che lo ospita è disponibile a prolungare la permanenza del ragazzo presso la propria struttura oltre il compimento della maggiore età e in ogni caso non oltre il ventunesimo anno d'età, avendo elaborando adeguato progetto socio educativo;

ritenuto che in tale situazione appare corrispondente al suo diritto all'integrazione sociale e fino alla sua completa autonomizzazione, e, quindi, al suo diritto all'assistenza, prevedere la misura amministrativa del mantenimento presso struttura educativa;

ritenuto altresì che tale diritto all'assistenza può ricavarsi dal combinato disposto dell'art. 29 r.d.l. 1404 del 1934, sopra citato, in base al quale i provvedimenti minorili amministrativi proseguono sino al 21° anno di età, e dell'art. 23 legge 39/1975 che, abbassando a 18 anni la maggiore età, ha mantenuto il 21° anno come limite entro il quale l'interessato ha diritto a usufruire delle provvidenze assistenziali previste dalla

legge a condizione che vi sia una progettualità adeguata e il soggetto interessato, non ancora autonomo economicamente, presti il consenso;

ritenuto pertanto assolutamente rispondente al suo interesse proseguire il suo ricovero presso la struttura che lo ospita, non sussistendo risorse parentali tali da porsi in alternativa alla sua istituzionalizzazione e riparando alla sua indigenza l'affidamento alla comunità; applicato allo scopo l'art. 29 RDL 1404/34, al fine di dare continuità al progetto in atto;

considerato che il minore ha dichiarato di aderire al progetto di integrazione socio formativo avviato in suo favore dall'inserimento presso la comunità, deve ritenersi, dunque, sussistente il suo diritto all'assistenza e alla solidarietà fino al raggiungimento della autonomia economica e comunque, non oltre il 21° anno di età;

rilevato infine che il giovane ha dato il suo consenso circa le comunicazioni alla rappresentanza diplomatica o consolare del paese di origine inerenti la sua posizione e la sua attuale collocazione, non ostando particolari ragioni umanitarie, di protezione e di tutela dell'integrità psicofisica del minore o dei suoi familiari (art. 2 comma 7 D.L.vo 286/1998 e art. 4 del D.P.R. 31.08.1999 n. 394);

visto il parere del PM in sede;

P.Q.M.

definitivamente provvedendo,

visto l'art. 29 RDL 1404/34, (modificato dalla legge 885/56 e ancora in vigore),

dichiara che nulla osta a che nato in il possa permanere anche oltre il compimento della maggiore età e comunque, non oltre il 21° anno di età, presso la comunità ove è attualmente collocato fino al completamento del programma elaborato in suo favore;

prescrive al Servizio Sociale di di dare comunicazione del presente provvedimento alla struttura ove il minore si trova e di informare questo Tribunale in caso di mancata adesione e/o interruzione del progetto di integrazione intrapreso;

manda alla cancelleria per l'archiviazione, con notifica al tutore, comunicazione al servizio sociale affidatario, alla comunità ove attualmente il minore si trova, all'Ambasciata con sede in Roma e, per conoscenza, all'Ufficio del giudice tutelare territorialmente competente e alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Catania,

Il Giudice On. relatore

Il Presidente



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Il Presidente

Visto il ricorso odierno del Pubblico Ministero nell'interesse del minore **straniero non accompagnato**, nato in **Guinea Bissau il 20-09-1999** ,

rilevato che il minore in oggetto è entrato nel nostro territorio insieme ad altri migranti adulti, giunti clandestinamente, ed è stato condotto, ai sensi dell'art. 403 c.c., presso luogo sicuro individuato nella Comunità "" di (CT) ,

rilevato che il minore si trova in situazione di potenziale abbandono in quanto non accompagnato dai genitori e dai parenti tenuti a provvedervi e che, pertanto, devono essere assunti adeguati provvedimenti volti all'inserimento presso luogo di adeguata assistenza e cura nonché a garantirgli la dovuta rappresentanza legale per le attività necessarie alla sua protezione personale ed, eventualmente, internazionale,

P.Q.M.

Visto l'art. 37 bis e art. 8 della legge del 1983 n.184 come novellata

Dispone darsi corso a dichiarazione di adottabilità del minore in oggetto

Visto l'art. 10 della legge n. 184 del 1983 come novellata dalla legge n. 149 del 2001

Affida il minore in oggetto al servizio sociale di (CT), quale ove attualmente il predetto si trova, con prescrizione di immediato trasferimento presso adeguata e disponibile famiglia affidataria, vista l'età del minore, reperita tra quelle istanti per affidamento solidaristico , ovvero presso casa-famiglia o idonea struttura educativa avente i requisiti di quantità e di qualità delle comunità di II° accoglienza secondo l'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 al fine di intraprendere programma educativo e di integrazione sociale incaricando il detto servizio di darne immediata comunicazione anche al fine dell'attribuzione dell'affidamento al comune del luogo ove si trova la struttura ,

dispone, allo stato, divieto assoluto di consegna a chicchessia senza autorizzazione di questo tribunale ,

incarica il Servizio Sociale affidatario, sulla base del materiale trasmesso dalla questura o altro pervenuto o fornito dal minore stesso di

- effettuare accurati accertamenti e trasmettere approfondita relazione sulle condizioni attuali del predetto, sulla sua storia personale, familiare e sociale nel Paese d'origine , specificando il rapporto mantenuto con i genitori, anche dopo l'ingresso in Italia ,
- di accertare l'eventuale sussistenza di parenti in Italia ed in caso positivo di fornire tutte le notizie utili per il loro ritraccio e la verifica della loro disponibilità a prendersi cura del minore al fine degli ulteriori approfondimenti del caso e le audizioni di rito,
- di riferire se è stata aperta procedura per la tutela del minore in oggetto dinanzi all'ufficio del giudice tutelare territ. comp.,
- di predisporre adeguato progetto socio educativo per il minore in collaborazione con la struttura d'accoglienza,
- di informare questo Tribunale circa la sufficiente capacità del minore di

comprendere e parlare la lingua italiana, dovendo altrimenti provvedere questo TM alla nomina di un interprete,

richiede al Servizio Sociale affidatario e al responsabile della struttura d'accoglienza di inviare, anche congiuntamente, le notizie richieste con urgenza **entro e non oltre giorni 20 dalla ricezione del presente provvedimento.**

richiede al Servizio sociale di informare tempestivamente questo Tribunale circa la sufficiente capacità del minore di comprendere e parlare la lingua italiana, dovendo altrimenti provvedere questo TM alla nomina di un interprete; nonché di riferire se il minore, richiedente la protezione internazionale, consenta alla comunicazione della sua presenza in Italia alle autorità diplomatiche del suo Paese ,

sospende la potestà genitoriale e nomina tutore provvisorio. in persona dell'avv.todel foro di Catania

Si notifichi al tutore e si comunichi al servizio sociale affidatario e agli altri servizi sopra indicati

Catania, 04-05-2015

Il Presidente



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Il Presidente

Visto il ricorso in data odierna del Pubblico Ministero in sede nell'interesse della minore
..... **nata in Eritrea l' 01-08-2000,**

rilevato che dagli atti emerge che la minore in oggetto versa in stato di grave abbandono
ove si consideri che :

- la predetta è stata segnalata in data 11 maggio 2015 dal Servizio Sociale dell'Ospedale Cannizzaro di Catania ricoverata urgentemente dopo lo sbarco nel nostro territorio insieme ad altri migranti presso il Centro Grandi ustionati ,
- dagli atti emerge che in un primo momento la giovane aveva dichiarato di essere nata l'1-1-1997 , e quindi di essere già maggiorenne, mentre successivamente ha dichiarato di essere nata l'1-8-2000, così evidenziando la sua condizione soggettiva di minorenni ,
- a seguito delle prime dichiarazioni rese la minore , dopo le dimissioni ospedaliere, è stata trasferita presso il CARA di Mineo (CT) ove ancora si trova in condizioni assolutamente inadeguate per la sua protezione personale e per le necessità di cure mediche e trattamenti terapeutici in conseguenza delle ferite ancora in atto riportate a seguito delle ustioni riscontrate al momento dello sbarco ,

ritenuto che, per l'urgenza e la gravità della situazione del minore come sopra rappresentata occorre immediatamente assumere provvedimenti urgenti per il collocamento presso idoneo luogo di accoglienza nonché volti a garantirgli una adeguata rappresentanza legale,

ritenuto, in particolare, che la giovane per le condizioni sanitarie in cui si trova e per il pericolo a cui è esposta per la sua possibile esposizione ad attività di sfruttamento o altre situazioni illecite , visto che una sua compagna di viaggio, vittima del medesimo incidente che ha determinato le lesioni segnalate a carico della minore in oggetto e ricoverata nello stesso nosocomio, si è allontanata arbitrariamente e al momento non si hanno sue notizie ,

P.Q.M.

Dispone darsi corso alla procedura per dichiarazione di adottabilità della minore....., nata in Eritrea l' 01-08-2000,

Visto l'art. 10 della legge del 1983 n. 184 come novellata, ritenuta l'urgenza e l'immediata esecutività del presente provvedimento

Affida la minore al Servizio Sociale di Catania, con prescrizione di dare corso ad approfonditi accertamenti sulla sua condizione di vita, sul vissuto, la progettualità e sul rapporto mantenuto con i congiunti, al fine delle ulteriori valutazioni del caso, **con divieto assoluto di visita e consegna a parenti o chicchessia senza autorizzazione di questo Tribunale**,

incarica il Servizio Sociale di Catania di provvedere all'immediato trasferimento della minore in oggetto dal CARA di Mineo (CT) ed al collocamento presso idonea casa-famiglia ovvero di comunità di tipo familiare particolarmente adeguata per i bisogni e la salvaguardia della predetta

incarica il servizio di n.p.i. terr. comp. in collaborazione con il servizio di etno-psichiatria di procedere ad osservazione della condizione psico-fisica e la situazione psicologica e di riferire sulle modalità più opportune di intervento in suo favore .

Sospende la potestà genitoriale e nomina tutore provvisorio l'avv.to

Delega per il prosieguo il dott.

Si notifici, al tutore e si comunichi ai servizi sopra citati e per conoscenza alla Direzione dell'Ospedale Cannizzaro di Catania e al responsabile del CARA di Mineo (CT)

Catania, 16-05-2015

Il Presidente

Intervento Giudice Onorario TM Catania, Dr. Sergio Fisicaro

Il Database per i MSNA, su input del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, è stato avviato un anno fa e raccoglie alcuni dati sui procedimenti aperti sia con la procedura amministrativa, sia con quella di AB.

Il file è registrato nel Server del Tribunale ed è quindi utilizzabile da più postazioni informatiche, anche contemporaneamente. Ad inserire i dati sono il personale di cancelleria e i giudici onorari che fanno parte del Gruppo MSNA. Il database è un file in formato Access che comprende più tabelle in relazione tra loro, come si vede nella fig. 1.

La tabella principale è l'Anagrafica, a cui sono correlate oltre 10 tabelle in una sorta di intreccio che permette di utilizzare le informazioni già in archivio per l'inserimento dei dati.

Per essere chiaro, diamo un'occhiata alla maschera che abbiamo denominato Gestione Anagrafica (fig. 2).

In essa, il personale di cancelleria digita nelle apposite caselle il numero del procedimento, il nominativo, la data di nascita e la data di arrivo. Per inserire, invece, la Nazionalità, il Luogo di arrivo, il Luogo sicuro di primo collocamento, la Questura di riferimento e i giudici ai quali è attribuito, si utilizza l'elenco a tendina poiché ognuna di quelle caselle è correlata ad una specifica tabella.

Infatti abbiamo costruito la tabelle delle Nazioni, quella di Luoghi di arrivo, delle strutture di accoglienza, delle Questure e dei Giudici delegati.

È intuitivo che le tabelle correlate diminuiscono gli errori di battitura e fanno risparmiare tempo per l'inserimento dei dati.

Se una nazionalità o una struttura non è presente in elenco basta cliccare 2 volte sulla casella per aggiungere la voce mancante.

Quando il fascicolo entra in possesso del giudice delegato, sarà costui che integra i dati successivi: nomina del tutore, eventuale trasferimento, comprensivo di data, in altra struttura, data e contenuto dei decreti deliberati (con indicazione del Servizio sociale affidatario o altro tipo di contenuto), informazioni circa la data di convocazione del minore, richiesta di asilo, esito, PEI, permesso di soggiorno, Tesserino sanitario, eventuale allontanamento e invio al PM.

Anche in questo caso abbiamo delle caselle a tendina per l'elenco dei tutori, dell'esito della richiesta di asilo, dei motivi di archiviazione.


Infine vi sono tre caselle di allerta: una relativa a quanti mesi mancano per la maggiore età (che si evidenzia in automatico), una relativa ad una data promemoria (scadenario personale) ed una aperta per annotazioni da parte del giudice delegato.

Se i dati sono correttamente inseriti, questo database ci permette di elaborare qualsiasi informazione, individuale o aggregata, in tempo reale.

Ad esempio:

1. Entità dei fascicoli aperti e/o archiviati in un periodo di tempo definito;
2. Le Nazioni di provenienza, i luoghi e i periodi stagionali di arrivo;
3. Le tipologie delle strutture di prima accoglienza e di quelle di II livello, con indicazione di quanti minori sono presenti ed elenco nominativo con eventuale media dei tempi di permanenza;
4. Report dei MSNA in carico ad ogni Giudice, Servizio sociale, Tutore;
5. Report su richieste d'asilo, nulla osta permanenza in comunità oltre il 18 anno;
6. Report dei MSNA per età, senza alcuna convocazione, maggiorenni ancora non archiviati, ecc.

L'inserimento dei dati essenziali dei provvedimenti permette altresì di creare delle stampe-unione con facsimile di provvedimenti standard, come ad esempio primo provvedimento, archiviazione per maggiore età, etc.



slide_2015_04_14 (Modalità di compatibilità) - Word

FILE HOME INSERISCI PROGETTAZIONE LAYOUT DI PAGINA RIFERIMENTI LETTERE REVISIONE VISUALIZZA novaPDF PDF Architect Sergio Fusco

Maschere

- Anagrafica
- Masc_Gestione_Anagrafica
- Msc_Nuova_Anagrafica
- Sottomaschera Convocazioni
- Sottomaschera InvioPM
- Sottomaschera Note
- Sottomaschera Provvedimenti
- Sottomaschera Qry_mesi_18a...
- Sottomaschera Struttura_Coll...

Masc_Gestione_Anagrafica

Num.Rpa: [] Anno: 2015

Msc_Gest_Anagrafica

N	Rpa	Anno	Cognome e nome	Data nascita	Nazione	Luogo nascita	S	Invio PM	Convocaz		
0		2015					M	*	*		
			Data arrivo	Luogo arrivo	Tipol. Luogo_sicuro	Denominazione Luogo Sicuro					
			Data Ricorso PM	Questura di riferimento	Tutore	Collocamento	Data	Struttura			
			Asilo	Esito	PEI	PermSogg	TSP	Giudici	Allontanato	data	Mesi x 18 anni
			Data_decr	Contenuto	Comune_Affido	Altri_Servizi_coinv	Oltre_1	Archiviazione			
Records: 1 di 1											
NOTE											
Promemoria data											

PAGINA 2 DI 5 0 PAROLE

Intervento Presidente f.f. TM Caltanissetta, Dr.ssa Gabriella Tomai

Il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta è impegnato da ormai un decennio nel far fronte alla emergenza dei minori stranieri non accompagnati.

A fronte di un esiguo tratto di costa sul Mediterraneo, la presenza a Caltanissetta di uno dei primi Centri d'identificazione ed espulsione, ha posto all'attenzione del Tribunale numerosi e delicati casi di giovani che sbarcavano sulle coste dell'agrigentino e venivano condotti nel predetto CIE, ove, constatata la minore età, si procedeva alla segnalazione alla locale Procura ed al Tribunale.

Resta emblematico il caso, verificatosi nell'agosto del 2005 allorché giunsero nel locale CIE, dopo essere sbarcati a Lampedusa, tre bambini di 7, 6 e 4 anni, privi di genitori ed accompagnati da un giovane connazionale che asseriva di essere uno zio. L'intervento a tutela dei bambini si sostanziò nell'apertura di un procedimento di adottabilità con conferma del collocamento effettuato ai sensi dell'art.403 c.c. dalla Questura di Caltanissetta e nomina del tutore.

Grazie al Servizio sociale territoriale si riuscì a sapere che la madre dei bambini, che aveva con sé l'ultimogenita di soli sette mesi, era stata separata dai figli al momento dell'imbarco ed era rimasta in Libia, a Tripoli. Vani furono i tentativi, esperiti anche tramite il Consolato italiano, di consentire alla donna di inoltrare una richiesta di ingresso in Italia al fine del ricongiungimento ai figlioletti (art.31 T.U. Immigrazione). Si avviarono contatti con il Ministero degli Esteri e dell'Interno ma una certa resistenza ed il generale clima di diffidenza che caratterizzava soprattutto gli apparati amministrativi del nostro Paese non consentì di favorire il ricongiungimento con le forme previste dalla legge cosicché la donna, un mese dopo, raggiunse Lampedusa a bordo di un altro barcone.

La donna, giunta in Italia, rimase per un po' di tempo una comunità con i figli; successivamente furono raggiunti dal padre ed il nucleo si allontanò per raggiungere la Germania che era, nei loro progetti, la meta finale.

La vicenda, oltre a presentare profili di interesse per la necessità di garantire una tutela efficace e rapida per i bambini, consentì al Tribunale di acquisire le primissime informazioni - oggi di dominio pubblico per la risonanza degli organi di stampa sulla tragedia dell'immigrazione clandestina - a proposito delle dinamiche dei flussi migratori e soprattutto di quanto accadeva sulle coste libiche.

Dalle dichiarazioni acquisite in quel procedimento emersero le prime notizie del trattamento disumano che gli scafisti riservavano ai migranti, della procedura di blocco sulle coste della Libia, della loro restrizione nelle carceri di quel paese e della corresponsione di ulteriori gravosi pedaggi, oltre a quelli già versati, per poter avere nuovamente accesso ai barconi. Tutte queste informazioni vennero prontamente trasmesse alla Procura della Repubblica competente e furono attivate organizzazioni quali l'UNCHR e Save The Children. La vicenda dischiuse fin da allora una triste pagina sulle lacune del sistema e sulla effettività della protezione delle vite di questi giovanissimi migranti.

Il Tribunale però sin da allora ha mantenuto ferma la propria convinzione di dover restare un presidio di tutela i minori vittime di questa epopea migratoria.

- Pertanto, condividendo l'interpretazione con il Giudice Tutelare di Caltanissetta ed Enna, nonostante normative in parte contraddittorie, si riteneva di dover affermare la competenza del TM sui MSNA escludendo che la prevista segnalazione alle Procure per i Minorenni dovesse esaurirsi in un passaggio al Giudice Tutelare per la nomina del Tutore ed i provvedimenti conseguenti.

In un primo momento, successivamente al collocamento urgente in comunità, veniva richiesta al TM dalla Procura l'apertura del procedimento di adottabilità, ritenendosi in *re ipsa* un potenziale stato di abbandono del minore.

Pertanto tale procedura si fondava in virtù della norma di cui all'art. 37 bis L. 184/83 "Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza."

L'apertura del procedimento per la verifica dello stato di abbandono, pur nella consapevolezza dell'impossibilità dell'adozione dei MNSA, si riteneva il contenitore processuale più idoneo ad assicurare una tutela sostanziale per il ragazzo che, veniva comunque contestualmente, affidato ai Servizi territoriali.

Pertanto il Tribunale, nel provvedimento di conferma del collocamento ex art 403 c.c., trattenendo la competenza sui MSNA procedeva alla nomina del tutore quale rappresentante del minore straniero deputato a rappresentarlo nelle procedure giudiziarie, amministrative e assistenziali ed a difenderlo da un rimpatrio assistito che non fosse conforme al suo reale interesse.

Ed infine la conferma del collocamento in comunità, con il relativo incarico ai Servizi territoriali, mirava all'attivazione di un processo educativo e di integrazione che precludesse al rilascio del permesso di soggiorno.

Sin da allora si tendeva a evitare che il tutore fosse scelto nell'ente locale, il quale si sarebbe trovato in un potenziale conflitto di interessi, ad esempio per i profili economici sottesi ai collocamenti, e si preferiva la nomina di soggetti che potessero sviluppare un rapporto significativo con il minore, di esponenti di associazioni di volontariato ed altro.

Nel corso del tempo, a fronte normative farraginose e della persistente frammentazione delle competenze insita nel nostro sistema giudiziario in materia di minori, la prassi del nostro Tribunale si è gradualmente modificata, sempre nella logica di garantire la più ampia ed adeguata tutela a questi minori proprio attraverso l'esercizio della giurisdizione.

Nel 2008 si è condiviso con la Procura di abbandonare il contenitore processuale del procedimento di adottabilità per passare alla misura rieducativa ex art.25 RD 1404/34.

Queste sostanzialmente le ragioni: 1) innanzitutto l'entrata in vigore della riforma della 149/2001 e la più stretta proceduralizzazione dell'adottabilità;

2) In considerazione dell'aumento dei MNSA collocati nel distretto, vi era l'esigenza di non falsare i dati dei minori italiani segnalati dei quali, comunque, si doveva monitorare nel tempo il loro inserimento in famiglia nelle forme dell'adozione;

3) L'età dei minori, quasi tutti prossimi alla maggiore età e ultrasedicenni, rendeva di fatto improponibile, salvo che per qualche eccezione il collocamento in famiglia a scopo di adozione.

Si è dunque passati alla richiesta di apertura da parte del P.M. di procedimenti amministrativi ai sensi dell'art.25 RD 1404/34.

Solo in caso di minori molto più piccoli, al di sotto dei sedici anni, la Procura presenta ricorso ex art.8 L. 184/83.

Al momento dell'apertura del procedimento veniva confermato il collocamento e contestualmente si procede alla nomina del tutore, con trasmissione degli atti al Giudice tutelare competente per l'apertura della tutela.

Si conferisce incarico al Servizio sociale territoriale di vigilare sulla condizione del minore e di procedere al suo trasferimento in eventuale altra struttura più adeguata in relazione all'età del ragazzo, o all'accertamento dello status di rifugiato, all'esito delle audizioni della Commissione territoriale.

I numeri:

Attualmente sono presenti 200 minori collocati in varie comunità

Il flusso degli ultimi anni di MSNA distinti fra le province di Enna e Caltanissetta, a partire dal 2010 e fino alla data odierna, consente di verificare un aumento esponenziale delle segnalazioni negli anni 2010-2011, una lieve deflessione nel periodo 2012-2013, ed un evidente aumento dal 2014..

ANNO RIFERIMENTO	CALTANISSETTA	ENNA
2010	31	3
2011	97	28
2012	66	5
2013	52	24
2014	91	31
2015	32	18

Alcune questioni di interesse.

L'analisi dei flussi pone una serie di questioni sulle quali il Tribunale si interroga.

- Innanzitutto la provenienza dei minori.

Si è notato un notevole flusso di bengalesi e di pakistani. Ci si chiede perché giungano proprio a Caltanissetta, pur arrivando per circuiti diversi da quelli degli sbarchi. Di solito provengono dalla Puglia, ove giungono dall'Asia.

Abbiamo segnalato questa che riteniamo una stranezza alla Questura

- **Le difficoltà connesse all'identificazione ed all'accertamento dell'età.** Spesso nel corso del procedimento vengono comunicati dati anagrafici differenti e si richiede la correzione degli atti del procedimento.

È evidente come di solito questi giovani siano privi di documenti e dunque non può esservi certezza nel caso di modifica delle loro dichiarazioni.

Il problema dell'età si risolve spesso con l'accertamento radiologico e comunque, in ogni caso psi fa prevalere il *favor minoris*.

Le Procedure

Per quanto concerne il procedimento, come già riferito, si procede con i seguenti passaggi:

- 1) Conferma collocamento e nomina del tutore.
- 2) Ascolto del minore. Si ritiene necessario anche per acquisire informazioni dirette dal ragazzo e sondare le sue prospettive future. Peraltro l'ascolto, che si svolge in presenza del tutore, consente di verificare quali siano le richieste che lo stesso inoltrerà alla Commissione territoriale (asilo, protezione internazionale). Molto spesso, anche su sollecitazione della comunità, le audizioni vengono svolte con l'ausilio di mediatori culturali oltre che dell'interprete.
Proprio l'ascolto dei minori, delegato ai Giudici onorari, ha posto la necessità di insistere sulla loro specializzazione individuando uno o più GG OO che si occupino in maniera quasi esclusiva di questa materia e curando la loro formazione.
- 3) Coinvolgimento dei Servizi sociali. Si ritiene necessario conferire incarico di vigilanza ai Servizi sociali che verranno successivamente coinvolti soprattutto allorché vi sia una richiesta di proroga del collocamento oltre il 18° anno di età. Proprio di recente si è avvertita la necessità di limitare il numero delle proroghe oltre il diciottesimo anno ai casi di giovani realmente impegnati nel portare avanti progetti educativi e di integrazione sociale.
- 4) È importante per questo il coinvolgimento delle Comunità di accoglienza nell'elaborazione di percorsi educativi. Ed ancora, l'interazione con i SS e i tutori consente di diversificare gli interventi in base allo status. Il riconoscimento dello status di rifugiato ed il passaggio nel sistema dello SPRAR consente l'archiviazione del procedimento essendo ormai il giovane inserito in altri circuiti di protezione.

Le Comunità

Come già osservato si ritiene fondamentale il rapporto con le comunità che oltre a proliferare nel nostro territorio, si diversificano per tipologia di accoglienza e per modalità di accreditamento.

Il sistema di accoglienza per i MSNA prevede diverse tipologie di strutture:

- **Centri di primo Soccorso e accoglienza (CPSA)**
- **Centri di transito o di pronta accoglienza istituiti in caso di emergenza**
- **Comunità per Minori**
- **Comunità per minori Richiedenti asilo (Progetto territoriali della rete dello SPRAR)**

Al fine di rispondere adeguatamente all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio siciliano e di offrire loro un'adeguata tutela, in ossequio al Piano

operativo nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, la Regione Siciliana, con Decreto Presidenziale 13 agosto 2014 “Approvazione degli standard strutturali ed organizzativi per l'accoglienza in Sicilia dei minori stranieri non accompagnati” ha istituito nuove procedure per l'accreditamento e l'attivazione di:

1. Strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni d'identificazione, di eventuale accertamento dell'età e dello status, anche al fine di accelerare l'eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri paesi dell'UE;
2. Strutture di accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati, anche nell'ambito dello SPRAR.

Di recente nel nostro territorio è sorta una grossa comunità “ponte”, di cui al punto n.1, cioè una comunità di primissima accoglienza. Di fatto l'accoglienza che qui dovrebbe essere estremamente contenuta nel tempo mantiene ancora gli standard della comunità per minori, impedendo di effettuare in maniera rapida il collocamento dei giovani in strutture più adeguate al loro status, o di ricongiungersi ai familiari.

L'effettivo funzionamento di queste strutture ponte eviterebbe l'inutile radicamento della competenza giurisdizionale in un territorio dal quale il giovane deve comunque allontanarsi, garantendo l'attivazione di strumenti di tutela nel luogo ove si presume che la sua permanenza sarà più duratura ed ove si potranno avviare percorsi educativi e di integrazione sociale.

Un'esperienza recente del TM

- Nell'ottica di garantire attraverso le procedure giudiziarie una tutela sostanziale e non solo formale per i MSNA e di implementare le competenze del TM nelle sue componenti integrandole con i soggetti istituzionali e non coinvolti nel sistema dell'accoglienza, il TM ha avviato un percorso virtuoso per la **costruzione di un tavolo interistituzionale con le Prefetture e le Questure di Caltanissetta ed Enna.**

La prima esperienza è stata una riunione con tutte le Comunità che operano sul territorio con il coinvolgimento dei funzionari delle Prefetture e delle Questure.

Si è avuto modo di evidenziare le criticità del sistema, di mettere a fuoco le difficoltà delle strutture e di puntualizzare e chiarire i ruoli e le attribuzioni dei soggetti istituzionali coinvolti nell'accoglienza dei MSNA.

Gli Obiettivi di questa strategia operativa sono: Formazione, approfondimento delle normative, acquisizione di un linguaggio comune, individuazione di prassi condivise, definizione di prassi sotto il profilo della comunicazione.

Fra le scelte operative mirate di prossima definizione sono state individuate:

- La costituzione di una “cabina di regia” che si occupi del monitoraggio del fenomeno nel distretto e della definizione di prassi condivise fra i soggetti coinvolti;
- La predisposizione di un albo distrettuale dei TUTORI per minori stranieri non accompagnati, attraverso la collaborazione delle Prefetture e delle Questure del distretto.

CONCLUSIONE

L’esperienza di questi anni costituisce per il Tribunale un prezioso bagaglio di conoscenze e competenze che non solo induce ad investire al massimo le risorse e le potenzialità del Tribunale ma soprattutto conferma la necessità che il Tribunale si faccia, ove necessario, organo propulsivo e propositivo di dialogo e di sensibilizzazione del territorio nell’ottica della costruzione di procedure realmente a tutela dei minori.

Non può sottacersi l’estrema difficoltà di orientarsi nei meandri di normative di rango diverso che vengono a sovrapporsi e a contraddirsi, e l’auspicio di una normativa organica sulla complessa materia.

Nell’attesa il TM non rinuncia a rimanere coraggioso presidio di legalità e tutela, in virtù di quel compito di salvaguardia protezione e tutela del superiore interesse del minore, indipendentemente dalla sua nazionalità e provenienza.

Il tema è scottante e delicato e richiede occasioni di fecondo confronto culturale su tutte le questioni al fine di assumere orientamenti possibilmente omogenei rispetto al trattamento dei minori stranieri non accompagnati.

Tutela dei diritti, rispetto della persona, sicurezza pubblica, controllo dell’immigrazione, protezione dei minori: sono tutti principi importantissimi che in questa delicata materia rischiano di entrare in conflitto.

Conforta quindi il richiamo della Corte Costituzionale che ribadisce la prevalenza della legge e dei diritti costituzionalmente garantiti anche all’interno dei settori disciplinati con leggi speciali e afferma che queste ultime devono comunque tenere conto del sistema di valori costituzionali e di principi sovranazionali che garantiscono la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, anche se straniera, anche se minore, anche se irregolare.

Ricordare questo ci dà serenità nell’approccio alla normativa, certezza del diritto, coerenza nell’interpretazione delle norme alla luce del preminente interesse del minore che non deve restare una petizione di principio, ma deve tradursi in tutela effettiva ed efficace, riconoscimento e restituzione dei diritti fondamentali per questi giovani provenienti da altre culture, costretti precocemente a diventare adulti e spesso portatori di inenarrabili sofferenze.

REGIONE PUGLIA

Intervento Presidente TM Lecce, Dr.ssa Ada Luzza

Il mio intervento è focalizzato su quale sia la situazione a Lecce in relazione alla presenza di minori stranieri non accompagnati e su quali siano gli strumenti giuridici di cui il nostro Tribunale si avvale per la loro tutela e protezione. Da molti anni il nostro territorio è coinvolto in fenomeni di migrazione, ma mentre inizialmente sulle nostre coste approdavano profughi albanesi (negli anni a seguire dal 1991 nel quale vi fu il primo sbarco imponente per numero), successivamente la tipologia si è modificata e soprattutto negli ultimi anni dal 2012 in poi la provenienza dei profughi e dei minori è prevalentemente nordafricana, abbiamo anche minori che provengono dall'Afghanistan e dal Pakistan.

Dal 2010 al 2014 sono state aperte ben 1.923 procedure relative ad un corrispondente numero di minori non accompagnati presenti nel nostro territorio ed il flusso si può dire sia costante . Nel 2014 abbiamo aperto 317 nuove procedure, ma non so darvi l'esatto numero dei minori realmente rimasti sul territorio e seguiti dai servizi perché si verifica che in moltissimi casi, nel momento in cui viene aperto il procedimento presso il nostro Tribunale Minori e si dispone la convocazione del minore per essere ascoltato, questi si sia già allontanato dalla comunità e si sia reso irreperibile, oppure sia stato trasferito in un'altra struttura. Così la procedura viene chiusa indicativamente nel 60% dei casi.

Le procedure vengono aperte per ratificare il collocamento in comunità disposto ex art. 403 c.c.. Noi, in accordo con la Procura avviamo, e mi rendo conto che siamo una voce fuori dal coro, un procedimento ai sensi dell'art. 33 L.184/83. In passato con la diversa tipologia dei minori anche noi abbiamo seguito la strada dell'adottabilità e qualche volta abbiamo anche aperto procedure di volontaria giurisdizione per la tutela del minore. Successivamente abbiamo preferito adottare come strumento giuridico l'art. 33 della legge sull'adozione ed in particolare il comma 5° laddove si dice che, comunque sia avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato, al di fuori delle condizioni consentite, il pubblico ufficiale che ne viene a conoscenza lo segnala ai Tribunale per i Minori del territorio ove si trova il minore affinché venga adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo. Poi, nel caso si individuino gli estremi dell'abbandono, si può procedere ai sensi del 37 bis e quindi con la procedura di adottabilità ex artt. 8 e segg..

Noi cosa facciamo? Intanto bisogna dire che i collocamenti generalmente sono disposti dalla questura e dai carabinieri, cioè dalle forze dell'ordine che individuano i minori sul territorio. Ultimamente, invece, una grande quantità di minori sono giunti nel nostro territorio

provenienti dagli sbarchi verificatesi in Sicilia: questi ragazzi sono arrivati a Brindisi e si è provveduto – lasciatemi usare questo termine..- a “smistarli” nelle comunità disponibili all'accoglienza.

Dopodiché che le forze dell'ordine collocano i minori nelle varie comunità ne danno notizia al Tribunale per i Minori e alla Procura Minori (in genere a tutti e due anche se è stata data l'indicazione di notiziare solo quest'ultima) ed, a volte, direttamente anche al Giudice Tutelare. Il T.M. su richiesta della Procura, apre un procedimento ex art. 33, come già detto. Sinceramente procedimenti di adottabilità negli ultimi anni non ne abbiamo proprio aperti in quanto, comunque sia, si tratta di ragazzi che superano i 15 anni di età, alcuni sono prossimi alla maggiore età ed altri, ce ne rendiamo conto, sono già maggiorenni. In questi casi, difficilmente però disponiamo accertamenti sull'età autorizzando la questura a procedervi a meno che non siano ragazzi che visibilmente già appaiono di età superiore ai 20 anni.

In Tribunale non abbiamo un gruppo di lavoro specifico, ma i procedimenti vengono distribuiti fra i vari giudici togati. C'è un giudice onorario che, su delega del giudice togato, procede all'ascolto del minore che viene fissato nel giro di 15/20 giorni dal momento della segnalazione del suo collocamento in comunità.

Posso dire che la maggior parte dei minori di cui ci siamo occupati nell'anno corrente, sono minori che provengono da centri di prima accoglienza siciliani o calabresi.

L'ascolto che facciamo è quasi sempre con la presenza dell'interprete, anche se a volte è difficile individuare l'interprete in grado di comprendere quel particolare dialetto parlato dal minore, perché provengono tutti da paesi dove vi sono molte differenti etnie e si parlano lingue diverse da zona a zona di uno stesso territorio. Comunque, cerchiamo sempre di trovare la persona “giusta” e competente per permettere al minore di essere compiutamente ascoltato. Ci sono casi in cui ci rendiamo conto che il minore comprende e non abbiamo bisogno dell'interprete. L'ascolto lo fa il giudice onorario in tribunale. Si tratta di un G.O. che svolge questa attività da circa tre anni. L'ascolto è finalizzato a comprendere quale sia la situazione personale e familiare del minore, da dove provenga e quali siano le sue aspettative e bisogni. Spesso i minori nel corso del colloquio ci declinano le loro esatte generalità, questo perché si sentono rassicurati dalla procedura in atto di cui comprendono il fine di tutela e anche perché, spesso, dopo aver trascorso un breve periodo nella comunità, realizzano che possono fidarsi.

Quindi riepilogando, l'ascolto viene fatto al fine di comprendere da dove il minore proviene, capire se ha famiglia nel suo paese d'origine, se ha dei parenti con i quali vorrebbe

ricongiungersi in Italia o altrove; l'ascolto serve anche per comprendere che tipo di trattamento ricevano nelle comunità.

Sul nostro territorio non vi sono strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Le comunità in cui vengono inseriti sono numerose e sono tutte autorizzate, ma il fatto che lo siano non significa che siano anche idonee, con educatori e personale competenti. Vi sono comunità che, accanto ai minori del nostro territorio, accolgono anche minori stranieri non accompagnati, ma ne sono state recentemente autorizzate molte altre con il fine di accogliere esclusivamente i minori stranieri. Ciò che noi rileviamo durante l'ascolto con il giudice onorario molte volte ci genera un sentimento di frustrazione perché ci rendiamo conto che alle volte queste comunità non sono in grado di garantire i bisogni essenziali di questi minori per mancanza di risorse economiche e di professionalità. All'ascolto il minore è sempre accompagnato dal responsabile della comunità che viene a sua volta sentito; dal colloquio con quest'ultimo a volte emerge la mancanza di competenza professionale specifica che sarebbe necessaria nella relazione con i ragazzi anche al fine di comprendere la realtà da cui provengono e i bisogni di cui sono portatori. Ma devo però riconoscere che accade anche che il responsabile della comunità, dal colloquio con il giudice tragga qualche spunto per modificare il trattamento riservato ai ragazzi, cercando di venire incontro alle loro esigenze.

Dopo l'ascolto il nostro procedimento si avvia alla chiusura nel senso che ratifichiamo il collocamento ex art. 403 c.c., affidando il minore al responsabile della struttura, prevedendo che il servizio sociale del territorio in cui si trova la stessa collabori nell'individuazione degli interventi più idonei a favorire il suo inserimento scolastico o lavorativo. Quindi, archiviamo il procedimento inviando copia del provvedimento al Giudice Tutelare affinché nomini il tutore, e ci costa che il G.T. provvede a tale nomina, non sappiamo però se per la sua individuazione attinga ad un elenco formato ad hoc.

Uno dei punti critici del nostro lavoro è proprio quello della mancanza di coordinamento con il Giudice Tutelare. Infatti dopo che abbiamo emesso il provvedimento non sappiamo più nulla di quel minore. Altro problema è per noi quello dell'effettività dell'affidamento al servizio sociale in quanto per quello che possiamo intuire, pensiamo che, dopo il nostro provvedimento, i servizi in realtà non si occupino dell'esecuzione dello stesso, malgrado noi diamo precisa disposizione di mettere in atto progetti individualizzati ed articolati al fine di promuoverne l'integrazione sociale del ragazzo. Sembra che i servizi sociali dei vari comuni in realtà non se ne occupino se non quando ricevono indicazione dei vari assessori e dei vari

sindaci per il pagamento delle rette alle comunità, oppure si fanno sentire quando si rivolgono a noi perché intercediamo con la prefettura affinché sia solerte con il pagamento.

Noi sino ad oggi procediamo in questo modo, non facciamo ricorso all'articolo 25, ma in realtà saremmo pronti a farlo, qualora dal servizio sociale ci arrivasse un input di questo genere, cosa che puntualmente non avviene. Ma come sottolineavo già precedentemente la sensazione diffusa è che i servizi non se ne occupino. Ed allora io penso che il problema relativo a i minori stranieri non accompagnati non sia legato all'articolazione della procedura, ma piuttosto si ricolleggi alle politiche dei vari comuni che certamente possono essere compulsate e sollecitate, cosa che si cerca di fare, senza tuttavia ottenere risultati. Ci chiedevamo così se anche i colleghi degli altri tribunali si ritrovino a gestire questo problema e come lo affrontino.

Per quanto riguarda poi i rapporti con la Prefettura, nell'autunno scorso io ed il Procuratore abbiamo avuto un incontro con il funzionario responsabile del servizio. Abbiamo appreso della circolare del Ministero dell'interno del luglio 2014, emessa a seguito dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata Regioni e Comuni del 10 luglio 2014 e dell'approvazione del Piano Nazionale per fronteggiare il flusso migratorio e ricondurre ad una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Sappiamo che il 5 settembre 2014 vi è stata a Bari una riunione di aggiornamento del Tavolo di coordinamento regionale nel corso della quale la rappresentante della Regione ha evidenziato come l'esigenza di allestire strutture temporanee per l'accoglienza dei msna sia in controtendenza con quanto è avvenuto nell'ultimo decennio nella regione e cioè l'accoglienza degli stessi nelle strutture autorizzate per accogliere i minori "fuori famiglia".

Non abbiamo saputo poi più nulla in merito alla realizzazione delle attività delineate nella circolare e, dalla recente comunicazione telefonica che ho avuto con il funzionario della Prefettura ho saputo che non vi sono novità e che la Prefettura è al momento occupata a reperire le strutture di accoglienza per i migranti adulti.

Intervento Giudice Onorario TM Lecce, Dr. Raffaele Cacchione

Mi occupo di minori stranieri non accompagnati dal 2011 e, in questo periodo, ho avuto modo di ascoltare 450 minori, di cui 4 ragazze, presenti nelle strutture di accoglienza delle province di Lecce e Brindisi. Il numero dei minori ascoltati in questo periodo è pari al 40% del numero dei procedimenti aperti in quanto molti minori si sono allontanati volontariamente subito dopo il collocamento in struttura. Si tratta, per la maggior parte, di ragazzi nella fascia di età tra 15 e 18 anni e solo pochi di età inferiore ai 15 anni. Qualche minore è stato ascoltato dopo il riaccompagnamento assistito in Italia da paesi del nord Europa (Danimarca, Norvegia, ecc.) che aveva raggiunto dopo l'allontanamento volontario dalla comunità in cui era stato collocato.

I minori sono tutti collocati presso strutture regolarmente accreditate, sulla base di standard precisi, della Regione Puglia e provengono, prevalentemente, dai centri di prima accoglienza della Calabria e della Sicilia. Solo pochi sono stati inseriti in struttura dopo lo sbarco sulle coste salentine provenienti dai porti di Grecia e Turchia ma originari dell'Afghanistan, del Pakistan, del Bangladesh, della Somalia e dell'Etiopia.

Le strutture, molte delle quali sono state costituite o riorganizzate a seguito dell'emergenza dei flussi migratori, sono tutte di piccole dimensioni e mediamente ospitano 10/12 minori, solo in qualche caso fino a 15 minori e, sulla base delle caratteristiche degli ospiti possono essere distinte in due grandi categorie:

- a composizione omogenea per la presenza esclusivamente di minori stranieri provenienti da un solo paese;
- a composizione eterogenea con la presenza contemporanea di minori italiani e di minori stranieri provenienti da diversi paesi (2-3 per paese).

Solo qualche ragazzo, al momento dell'ascolto, ha un tutore nominato dal giudice tutelare. In questi casi il tutore è stato individuato nella persona del sindaco del comune di accoglienza o del responsabile della struttura di collocamento con possibili profili di incompatibilità. Il ritardo nella nomina del tutore comporta anche ritardi nella formalizzazione della richiesta di protezione internazionale con conseguente allungamento dei tempi per l'ascolto del minore presso la Commissione Territoriale di Bari.

L'ascolto ha come bussola di riferimento l'attenzione alla singola persona con la sua dignità, la sua storia, le sue aspirazioni e i suoi sogni e ha

obiettivi espliciti:

- Acquisire informazioni rispetto a: motivazioni della partenza, modalità di ingresso in Italia, motivazioni della presenza in Italia, rapporti con la famiglia di origine, esistenza di eventuali parenti presenti sul territorio italiano, percorsi di studio seguito, esperienze lavorative pregresse, progetti di vita;

e obiettivi impliciti:

- Promuovere momenti di formazione per gli interpreti, soprattutto per quelli che svolgono tale attività in modo occasionale e non per professione;
- Promuovere momenti di riflessione con i rappresentanti delle comunità (analisi dei bisogni, stesura del Progetto educativo e di inclusione sociale individualizzato, ecc.).

Ha la durata media di circa un'ora e un quarto, e viene svolto sempre nelle aule del tribunale alla presenza di un operatore della comunità e con l'assistenza di un interprete, nominato direttamente dal TM e che presta giuramento di rito. In qualche caso, in presenza di particolari situazioni (minori mai andati a scuola, capacità di esprimersi solo utilizzando lingue regionali o dialetti locali) viene utilizzato un doppio interprete per una traduzione dal dialetto locale alla lingua nazionale e da questa alla lingua italiana. L'ascolto, sulla base di quanto emerge in itinere (allontanamento dal proprio paese per particolari motivazioni personali e/o familiari, richiesta esplicita di riservatezza, problematiche presenti nella comunità, difficoltà relazionali con gli educatori o con altri ospiti della struttura, ecc...) può essere svolto anche in due momenti distinti: una prima parte, di carattere generale, con la presenza dell'operatore della struttura e una seconda parte, di approfondimento, alla presenza del solo minore e dell'interprete.

Nella fase iniziale si procede alla verifica dei dati anagrafici del minore che, spesso, sono rettificati in quanto diversi da quelli rilevati al momento dello sbarco o al momento della richiesta di permesso di soggiorno in questura. In qualche caso, anche su indicazioni di adulti, erano stati forniti intenzionalmente dati con piccole varianti nel nome o nella data di nascita per ridurre il tempo di permanenza in struttura. In qualche altro caso, invece, persone che al momento dello sbarco avevano dichiarato di essere maggiorenni, e quindi erano state collocate in strutture per adulti, comunicano nuovi dati e dichiarano di essere minorenni. Le variazioni sono dovute ad altri fattori: problemi di lingua al momento dell'arrivo, differenze tra parlato e scritto, minori mai andati a scuola che non conoscono o che non sono in grado di fornire dati precisi.

Il verbale, redatto contestualmente dal GO, è sempre riletto e tradotto nella lingua parlata dal minore e sottoscritto da tutti i presenti.

Dall'esperienza fatta è possibile rilevare che tutti i minori, superata la fase iniziale di timore, parlano volentieri e sono interessati a raccontare la propria storia. Si tratta spesso di una storia costruita a tavolino sulla base di alcune indicazioni fornite dagli adulti secondo modelli standard (uno o entrambi i genitori deceduti, partenza per problemi non meglio specificati – guerra nel paese, contrasti tra gruppi familiari, mancanza di lavoro, difficoltà economiche della famiglia, ...-; interesse a venire in Italia sulla base di informazioni ricevute da connazionali...). In presenza di elementi chiaramente contraddittori risulta poco efficace il richiamo a *“impegnarsi a dire la verità perché siamo in un tribunale e perché le cose dette saranno verbalizzate e sarai invitato anche tu firmare il verbale”*. È sicuramente più funzionale porre domande aperte di carattere generale (es. Dove ti trovi questa mattina? Che cosa ti aspetti da questo incontro? Cosa facevi nel tuo paese? Che lavoro facevano o fanno i tuoi familiari?...). La maggior parte dei ragazzi, soprattutto in presenza degli operatori, preferiscono non parlare delle condizioni di vita in comunità e si limitano a dire semplicemente “tutto OK”. Appare opportuno approfondire anche questi aspetti ponendo domande aperte (Come trascorri normalmente la giornata in comunità? Che cosa mangi? Che cosa fai la sera dopo cena? Quando hai parlato per l'ultima volta con i tuoi familiari? ...)

Dagli ascolti emerge con chiarezza la grande distanza tra diritti enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite e i diritti concretamente agiti, tra tutela formale e tutela sostanziale. Per comprendere al meglio quanto detto appare utile riportare alcune affermazioni fatte dai minori e dagli operatori in servizio nelle comunità.

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE

“Non so bene dove mi trovo questa mattina. Mi hanno detto solo che dovevo venire a Lecce ma non so bene per quale motivo, forse per fare i documenti” – risposta data da un altissimo numero di ragazzi.

DIRITTO ALLE RELAZIONI FAMILIARI

“Da quando sono in comunità ho avuto poche possibilità di telefonare ai miei genitori in ...” risposta data da diversi ragazzi.

DIRITTO ALLO STUDIO

“Vado a scuola il pomeriggio, tre volte la settimana, per imparare la lingua italiana” ragazzo di 15 anni in età di obbligo scolastico che segue solo un corso di alfabetizzazione linguistica.

DIRITTO A PRATICARE LA PROPRIA RELIGIONE

“Vorrei tanto andare in moschea il venerdì per la preghiera collettiva” ragazzo di religione musulmana.

DIRITTO A UN PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INTEGRAZIONE

“Solo questa mattina, mentre venivamo in tribunale, il ragazzo mi ha detto che non conosce la lingua francese e che sa parlare solo la lingua mandingo”

Responsabile di struttura che accompagna un minore per il quale è stato chiesto un interprete in lingua francese.

“Solo questa mattina apprendo che il ragazzo vuole lavorare come meccanico e che nel suo paese di origine ha già fatto questo lavoro”

Educatore

ELEMENTI DI CRITICITÀ RILEVATI

- A. Il TM, dopo la fase di ascolto minore e il successivo provvedimento di ratifica del collocamento in struttura e di affidamento ai servizi territoriali, non ha alcun riscontro sul percorso di integrazione del minore.

Il TM viene chiamato nuovamente in causa solo nei seguenti casi:

- coinvolgimento del minore in fatti penalmente rilevanti;
- archiviazione per irreperibilità a seguito di allontanamento volontario;
- archiviazione per maggiore età.

- B. Ritardi nella nomina del tutore da parte del giudice tutelare.

- C. Interesse prevalente di alcune strutture per gli aspetti economici a discapito degli aspetti formativi. Alcune comunità sembrano solo luoghi di ospitalità temporanea e non luoghi di elaborazione e di realizzazione di progetti di integrazione anche per la mancanza quantitativa e qualitativa di idonee figure professionali (interpreti, mediatori culturali, pedagogisti, orientatori) e di adeguate competenze per dare risposte puntuali ai bisogni dei minori (ascolto attivo, analisi dei bisogni, progettazione educativa, orientamento scolastico e professionale). A volte, per problemi economici dovuti ai ritardi negli accrediti delle rette da parte dei soggetti deputati, non danno riposte ai bisogni primari degli ospiti.

- D. Coinvolgimento solo formale dei servizi territoriali a cui il TM affida il minore.

- E. Rispetto solo formale delle norme sull'obbligo d'istruzione e sull'obbligo di attività formative puntualmente richiamate nelle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” emanate dal MIUR nel mese di febbraio 2014 (ritardi nella organizzazione dei corsi di alfabetizzazione linguistica, insufficiente numero dei corsi, minori in età di obbligo scolastico iscritti a corsi per adulti, problemi

nel riconoscimento del titolo di studio conseguito e degli anni di studio svolti nel paese di origine).

IPOTESI DI INTERVENTO

- Inserimento, nel provvedimento di collocamento in struttura e di affidamento ai servizi territoriali, del vincolo di elaborazione del progetto individualizzato di integrazione sociale del minore;
- Acquisizione, da parte del TM, di informazioni sull'andamento dell'inserimento in struttura e sull'integrazione sociale del minore;
- Organizzazione di incontri con i responsabile delle strutture e con gli operatori dei servizi territoriali per l'elaborazione e la condivisione della struttura base di un modello di progetto educativo e di inclusione individualizzato (es. biografia del minore; esame del contesto; obiettivi a breve, medio e lungo termine; attività; monitoraggio in itinere; valutazione).

Intervento Presidente TM Bari, Dr. Riccardo Greco

Poiché solo oggi si compiono i miei primi trenta giorni come Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, devo riconoscere che mi trovo ancora nella fase “dell’ascolto”, e proprio questa videoconferenza mi dà gli spunti necessari per la riflessione successiva.

Piuttosto, posso dirvi delle prassi consolidate del Tribunale per i minorenni di Bari. Anche il mio distretto è stato interessato, ormai sono moltissimi anni, dal fenomeno della migrazione di massa, e tuttavia ora le problematiche vengono a delinearci in maniera differente rispetto al passato. In particolare, ritrovo forti analogie con la situazione descritta dal Presidente del Tribunale per i minorenni di Lecce, giacché, in Puglia, almeno relativamente alle nostre zone, la situazione si distingue da quella che affrontano i Tribunali di Sicilia e Calabria.

Più precisamente, i minori stranieri non accompagnati di cui ci interessiamo non provengono da sbarchi diretti sulle nostre coste, ma vengono a seguito di trasferimento da altri territori. È evidente che questo intercetta in modo differente la domanda di protezione: i minori ci vengono segnalati dai CARA di Bari e di Foggia (che sono quelli di riferimento del territorio) o dalle comunità dove sono stati collocati dall’autorità amministrativa, tanto polizia o altri organi di pubblica sicurezza, quanto Servizi Sociali, e quindi con esigenze mitigate rispetto alla identificazione e alla prima accoglienza e più dirette alla sistemazione continuativa e alla elaborazione di un progetto di integrazione e di compensazione delle differenze culturali.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari interviene con l’apertura di un fascicolo di abbandono, a prescindere dall’età dei minori e dall’aspettativa di una dichiarazione dello stato di adottabilità, e quindi anche quando il pronostico sull’esito finale di un’adozione è di già evidentemente negativo.

Sino ad oggi nei pochi casi di cui mi sono direttamente interessato hanno riguardato minori di 16/17 anni, e i GO che più di me hanno operato nel settore, mi confermano che da molti anni non giungono al nostro ascolto giovani significativamente più piccoli.

Tutto ciò in linea con il fatto che da noi giungono solo minori provenienti da altri territori di sbarco, mentre non rappresentiamo un territorio di frontiera, come accade per Sicilia e Calabria.

L’iscrizione nel registro degli abbandoni, in questo contesto, ha un valore più formale che sostanziale, ma come ha rilevato il collega PM di Lecce si adatta alla disciplina che riviene dal combinato disposto degli artt. 33 e 37 bis della legge n. 184/83.

Prendo atto che dal confronto normativo oggetto di questa videoconferenza deriva l'interessante spunto a riguardo dell'applicazione dell'art. 25 delle legge istitutiva dei nostri tribunali, quantunque potrebbe essere una forzatura per la specificità dell'intervento pensato verso la devianza. Comunque genererebbe un problema per i pagamenti alla comunità di accoglienza, visto che secondo quell'articolo la spesa è "anticipata dall'erario" e i comuni sono molti attenti a cercare ragioni giuridiche per esonerarsi dai loro obblighi.

È evidente che il fatto che Bari non debba confrontarsi con l'emergenza, come accade per altri luoghi, quasi ad horas, ha determinato che la nostra attenzione sia stata indirizzata su riflessioni diverse; anche in ciò ci sentiamo accomunati a Lecce. In particolare, la nostra attenzione si è focalizzata sul "dopo" e cioè sui progetti individualizzati e tarati sulla specificità delle esigenze.

Lecce e Bari condividono la stessa autorità regionale rappresentata dal Garante dei Diritti dell'Infanzia e dobbiamo segnalare la recente istituzione di un registro dei tutori, che ha fatto seguito alla frequentazione di un corso di formazione. I corsi e il conseguente registro dei tutori, costituiscono una garanzia sia per la qualità della preparazione, sia perché assicurano che i tutori siano ben "attrezzati" con competenze personali, giuridiche ed extragiuridiche fondamentali al successivo adempimento della funzione.

Sino ad oggi, per la verità, il fatto che venissero nominati i tutori, all'occorrenza, senza alcun riferimento a un elenco specifico e predeterminato, e che la scelta cadesse per lo più su avvocati, non sempre ha rappresentato un elemento positivo. Ciò in quanto il professionista era portato a sovrapporre la rappresentanza sostanziale degli interessi del minore con la difesa tecnica legale, allargando l'ambito del proprio intervento come rappresentante nel processo e generando così una moltiplicazione di costi. Non è stato infrequente che, così facendo, che l'impegno del tutore si sia esteso anche al di là dei bisogni più specifici rispetto alle condizioni di vita del minore e alle esigenze di tutela legate al suo abbandono.

Naturalmente, una particolare attenzione viene riservata al fatto che i minori si trovino nelle condizioni presupposte per la richiesta di asilo.

Al momento, dal nostro territorio non provengono molte richieste di protezione internazionale, probabilmente per la mancanza di consapevolezza dei diritti che i minori hanno anche a riguardo di questa specifica opportunità.

In considerazione di ciò stiamo pensando di inserire nei nostri provvedimenti un "alert" sia per le comunità di riferimento che per i comuni a cui vengono affidati i minori, affinché si adoperino ad individuare le esigenze di asilo e di protezione internazionale, in modo da promuoverne la richiesta per quei soggetti che ne hanno diritto. Non trattandosi di situazioni

che coinvolgono tutti, in quanto non sempre si tratta di minori provenienti da zone di guerra o che mettono in pericolo la integrità fisica dei migranti, è necessario procedere a uno screening preventivo in modo che, in ragione della zona di provenienza, sia valutata la possibilità concreta di rivolgere richiesta d'asilo, così da rendere percorribile per il minore l'iter diretto ad accedere ai benefici previsti dalla legislazione internazionale.

Per quanto riguarda le comunità, nel nostro territorio sono tutte accreditate, come da legge, presso la Regione, ma non sempre il monitoraggio degli standard permane nel tempo, per cui si riscontrano situazioni di criticità. Alcune non sono completamente attrezzate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e bisogna intervenire in tempo nel reperimento di una diversa sistemazione. A volte ci si trova di fronte a situazioni ormai stabilizzate e la decisione deve contemperare l'esigenza di una continuità del progetto educativo impostato in sede di prima accoglienza, rispetto alla maggiore adeguatezza di una struttura meglio attrezzata, ponendosi il dubbio della utilità di un trasferimento quando il minore è già radicato nel contesto.

Per quanto riguarda la nomina del tutore, la formalizzazione del procedimento come abbandono, determina di conseguenza che è lo stesso Tribunale Minori a nominare il tutore. Indubbiamente i rapporti successivi con il Giudice Tutelare richiedono un coordinamento e una condivisione delle nomine. Al momento la formula adottata dal nostro Tribunale per i Minori tende a restringere l'attività del tutore nell'ambito del procedimento di abbandono e quindi senza una interazione con il G.T..

In questo, per così dire, c'è un condizionamento ambientale, perché le difficoltà operative del Tribunale Ordinario di Bari, deficitario di organico e appesantito da un carico di lavoro esorbitante, ha avuto come effetto anche quello di una scarsa attenzione per la funzione del Giudice Tutelare che viene quasi del tutto svolta dai GOT. È del tutto evidente perciò l'esigenza per il Tribunale per i Minorenni di costruire con la Magistratura Onoraria un percorso comune di sensibilizzazione e di consapevolezza degli interessi meritevoli di tutela dei minori migranti e non accompagnati.

Da ultimo, ma rimettendo a un successivo approfondimento la trattazione del tema, sottolineo l'importanza di una standardizzazione delle tecniche di ascolto per superare le diversità di approccio causate dalla molteplicità dei giudici delegati alla trattazione degli affari civili sui minori stranieri. In tale senso, sentiamo l'esigenza di individuare delle linee guida che contemperino la conoscenza delle storie individuali, così da garantire l'adeguatezza dell'intervento di sostegno e di integrazione culturale, ma salvino i minori da

un'investigazione stringente e invasiva sulle cause della migrazione e del viaggio della speranza, che potrebbe indurre sofferenze psicologiche ingestibili.

Si allegano provvedimenti



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

N. 000/00 Reg. Sicam AdS

N. Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|----------|------------------|
| 1) Dr. | Presidente |
| 2) D.ssa | Giudice est. |
| 3) D.ssa | Giudice Onorario |
| 4) Dr. | Giudice Onorario |

Letti gli atti relativi al minore **CGNM Nome**, nato il 0000 in (luogo di nascita se conosciuto) e *Nazione*;

rilevato che il procedimento è stato promosso dal PM di questo Tribunale, ai sensi degli artt. 37 bis e 10 della legge n. 184/1983, a seguito del collocamento, ex art. 403 c.c., presso la comunità "*Nome*" di *Città (PR)* da parte della Questura di *Città* / Servizio sociale di *Città* (1)

oppure

rilevato che il procedimento è stato promosso dal P.M. di questo Tribunale per la constatata situazione di abbandono del minore come segnalata da Questura di *Città* /servizio sociale di *Città*/ servizio sociale del CARA di *Città*/ Carabinieri di *Città* (2)

ritenuto che, in considerazione della condizione di abbandono del minore, si rende necessario, in attesa di svolgere l'indagine istruttoria, pronunciare, a sua protezione, un provvedimento temporaneo e urgente di affidamento al Servizio sociale territoriale, nonché di nomina di un tutore provvisorio perché si provveda:

1. ad assicurare al predetto una sistemazione idonea alla sua condizione di minorenni;
2. a espletare un'indagine sulla sua condizione personale, familiare e ambientale;
3. a formulare un progetto educativo - formativo e di socializzazione finalizzato all'integrazione in Italia e che comprenda corsi di alfabetizzazione, ovvero corsi che gli consentano la prosecuzione del percorso scolastico;
4. ad assicurargli il supporto di mediatori culturali;
5. ad assicurare l'avvio delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno, avuto riguardo alla situazione personale del minore e alle esigenze di protezione, come preliminarmente accertate;
6. a trasmettere relazione a questo Tribunale entro il termine indicato nel dispositivo;

che la competenza territoriale va radicata nel luogo in cui è emerso il bisogno del minore, da individuarsi in quello in cui il minore è stato rintracciato dagli organi di polizia ovvero in quello dove operano i servizi sociali che per primi lo hanno preso in carico individuando la comunità di accoglienza;

che in ragione della distanza fra il luogo di rintraccio e quello di collocamento richiedono di aggiungere alla competenza amministrativa dell'ente locale responsabile del pagamento quella socio-educativa dell'ente responsabile del progetto individualizzato (3)

che gli ulteriori provvedimenti vanno riservati all'esito dell'istruttoria;

P.Q.M.

letta la richiesta del Pubblico Ministero;

applicati gli artt. 10 e 37 bis 1. 184/1983, 151, 737 e ss., 741, 2° comma, c.p.c., così provvede in via provvisoria:

1. affida *CGNM Nome* al Servizio sociale del Comune di *Città* affinché gli assicuri una sistemazione idonea alla sua condizione di minorenni e incarica il Servizio sociale del Comune di *Città*:
 - di svolgere un'indagine psicosociale sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore,
 - di formulare un progetto educativo - formativo, con l'inserimento del minore in attività di socializzazione, di tempo libero o professionalizzanti,
 - di avviare la procedura per l'inserimento in un progetto afferente alla rete SPRAR.
 - di predisporre ogni altro intervento a tutela del minore che, tenendo conto della sua situazione personale e delle esigenze di protezione, gli consenta di avviare un percorso di integrazione in Italia (4)

oppure

2. affida *CGNM Nome* al Servizio sociale del Comune di *Città* affinché gli assicuri una sistemazione idonea alla sua condizione di minorenni, e lo incarica:
 - di svolgere un'indagine psicosociale sulla situazione personale, familiare ed ambientale del minore,
 - di formulare un progetto educativo - formativo, con l'inserimento del minore in attività di socializzazione, di tempo libero o professionalizzanti,
 - di avviare la procedura per l'inserimento in un progetto afferente alla rete SPRAR.
 - di predisporre ogni altro intervento a tutela del minore che, tenendo conto della sua situazione personale e delle esigenze di protezione, gli consenta di avviare un percorso di integrazione in Italia (5);
3. nomina tutore / tutrice provvisorio/a del minore suddetto il/la Dott. / Dott.ssa /l'Avv. *COGNOME Nome* incaricandolo/a del personale espletamento dell'incarico e invitandolo/a a rivolgere preventiva richiesta al T.M. nel caso emerga la necessità di difesa tecnica che imponga la nomina di un difensore;
4. impegna il Servizio Sociale del Comune di *Città* a far pervenire, entro l'udienza di verifica, una relazione sulla condizione personale, familiare e ambientale del minore, nonché sulle attività intraprese e sul comportamento dello stesso;
5. impegna il/la tutore/tutrice a rendere una relazione circa il processo di integrazione del minore e la positività dell'attività avviate nel suo interesse, entro la data dell'udienza di verifica e, comunque, ogni due mesi;
6. Dispone la trasmissione del presente provvedimento al G.T. presso il Tribunale di *Nome* per la conferma della nomina del tutore (6);
7. fissa l'udienza di verifica innanzi al Giudice onorario di questo Tribunale per i Minorenni che viene delegato per l'istruttoria, **Dr. Nome Cognome**, alla data **00 mese anno 2015 alle ore 09,00**, alla quale sono, sin d'ora e senza alcun ulteriore avviso, citati a comparire il minore, assistito dal mediatore culturale, i responsabili della comunità presso cui risulta

collocato il minore, che si faranno carico della individuazione del mediatore culturale, il/la tutore / tutrice provvisorio/a, il Servizio Sociale del Comune di *Città*

8. manda alla cancelleria per la comunicazione al P.M. in sede e, a mezzo più celere, al/alla tutore / tutrice provvisorio/a del minore, al Servizio Sociale del Comune di *Città*, ai responsabili della comunità "*Nome*" di *Città* .

Così deciso in Bari, lì 00 mese anno

Il Giudice est.

Il Presidente

NOTE:

1. il primo "rilevato" sarà adottato quando il minore è comlocato in Comunità in via preventiva dall'organo di Polizia ovvero dal Servizio sociale;
2. il secondo "rilevato" sarà adottato quando il minore viene segnalato in abbandono senza il preventivo collocamento in comunità;
3. la distinzione fra il servizio competente per il pagamento e quello di formulazione del progetto educativo ricorre solo allorchè la resa in carico del minore sia stata fatta da Servizio sociale di Comune periferico lontano da quello di collocamento;
4. il primo punto del dispositivo ricorre quando i servizi sociali competenti sono distinti fra quello di prima assistenza e quello del luogo di accoglienza;
5. il secondo punto del dispositivo ricorre quando il servizio sociale di prima assistenza è lo stesso di quello di accoglienza ovvero è geograficamente vicino per poter espletare un controllo sul progetto.
6. Giudice tutelare del luogo di accoglienza.



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 000/14 Reg. Sicam AdS

N. Cron.

Il Tribunale per i Minorenni di Bari, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) Dott. Riccardo Greco | Presidente |
| 2) Dott.ssa | Giudice rel. |
| 3) Dott.ssa | Giudice Onorario |
| 4) Dott. | Giudice Onorario |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n° 000/14 AdS relativo all'abbandono del minore **CGNM Nome**, nato il 01/05/1997 in *Nazione*;

letto il proprio decreto provvisorio del *giorno mese anno*, con il quale questo Tribunale disponeva l'affidamento del minore al Servizio Sociale del Comune di *Città*;

letta la relazione prodotta dal Servizio Sociale del Comune di *Città*;

letta la relazione prodotta dalla comunità "*Nome*" di *Città (PR)*, gestita dall'*Ente*, presso cui il minore risulta attualmente collocato;

letta l'istanza del/della tutore/tutrice provvisorio/a del minore;

considerato che dall'istruttoria svolta è emerso che il minore sta svolgendo un positivo percorso nella comunità in cui è collocato;

ritenuta conforme all'interesse del minore la conferma del provvedimento provvisorio, con estensione della tutela oltre il diciottesimo anno di età, e l'archiviazione della presente procedura

P.Q.M.

Visto l'art. 16 l.n. 184/83,

- dichiara non luogo a provvedere in ordine alla condizione di abbandono del minore;
- conferma l'affidamento del minore **CGNM Nome** al Servizio sociale del Comune di *Città (PR)* affinché permanga nella comunità in cui si trova attualmente o, comunque, in una collocazione idonea alla sua condizione di minorenni, con prosecuzione degli interventi educativi e formativi, già posti in essere e programmati, anche oltre il diciottesimo anno di età, coinvolgendo il servizio sociale di *Comune* (1)
- manda alla cancelleria per la comunicazione al PM in sede, al/alla tutore/tutrice, al Servizio Sociale del Comune di *Città*, nonché, a mezzo più celere, ai responsabili della comunità "*Nome*" di *Città (PR)* e al Comune di (1)

Così deciso in Bari, lì 00 mese 2015

Il Giudice est.

Il Presidente

Nota 1: la frase sottolineata va inserita e completata solo nel caso che con il decreto provvisorio è stata ripartita la competenza amministrativa di un Comune con quella del Comune in cui è collocata la Comunità e segue il caso.

Intervento Giudice Onorario TM Bari, Dr. Mauro Laskavj

Premessa

Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha iniziato a occuparsi dei minori stranieri (MSNA) non accompagnati sin dagli inizi degli anni Novanta, con l'arrivo dei primi flussi migratori provenienti dall'Albania ed in particolare con lo sbarco della nave Vlora giunto a Bari nell'agosto 1991.

Da allora il Tribunale si è adoperato per migliorare e creare una prassi univoca, ai fini di offrire le garanzie di tutela nel rispetto dei diritti della Convenzione di New York del 1989, recependo – ad esempio- sollecitazioni da parte delle associazioni che si occupano di migranti in ordine alla nomina del tutore e divenendo – a sua volta- soggetto collaboratore con il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza della Puglia nel percorso di formazione dell'albo regionale per tutori legali, realizzato nel 2014

La prassi del Tribunale per i Minorenni di Bari

Nel distretto di competenza (che comprende le province di Bari, Bat e Foggia) della tutela dei MSNA si occupa esclusivamente il Tribunale per i Minorenni con esonero del giudice tutelare. Tra la composizione onoraria vi sono otto giudici specializzati che affiancano i giudici togati nella trattazione dei procedimenti che riguardano in MSNA.

Lo strumento utilizzato è l'apertura, su ricorso del PM, di un procedimento di adottabilità con l'applicazione degli artt. 37 bis e e 10 della L 184/83.

A seguito del ricorso del PM, viene emesso un provvedimento provvisorio di affidamento all'ente locale territorialmente competente, con la nomina del tutore provvisorio e fissazione a breve dell'udienza istruttoria.

Nel corpo del provvedimento provvisorio viene fissato un termine breve di efficacia (dai 3 ai 6 mesi) all'esito del quale, espletata l'istruttoria, viene emessa una sentenza definitiva che, generalmente conclude con un NLP in ordine alla condizione di adottabilità e la conferma del decreto precedente (a volte con prosieguo della tutela amministrativa oltre il diciottesimo anno di età per la conclusione del percorso formativo e l'avvio verso il mondo del lavoro).

Rispetto alla tempistica per la ratifica dei provvedimenti di affidamento e di nomina dei tutori vi è diversità dei territori: si va dai 3-4 mesi per Bari e provincia mentre per Foggia i tempi di attesa sono 6 mesi -1 anno.

Procedimenti promossi

Il territorio di competenza del Tribunale è considerato un territorio di seconda accoglienza, non essendo zona di sbarchi.

Tuttavia, data la presenza nel distretto di due CARA (uno a Bari e uno a Foggia) il numero dei procedimenti promossi risulta significativo.

Nel 2013 i procedimenti promossi sono stati 396, mentre nel 2014 il numero complessivo è stato di 314.

Le istruttorie

Nell'ambito delle prassi adottate si sono create delle linee guida relative alle modalità di ascolto dei MSNA, che – allo stato- sono oggetto di riflessione e rimodulazione da parte di un gruppo di lavoro predisposto.

In particolare si ritiene di privilegiare un ordine di ascolto così fatto:

1. Responsabile della comunità o altro operatore della stessa che si presenta su delega del primo
2. Operatore del servizio sociale
3. Minore
4. Tutore

Sulle modalità di ascolto del minore, se il minore non conosce la lingua italiana, viene assistito da un mediatore culturale, solitamente accompagnato dal responsabile della comunità in quanto la stessa tendenzialmente deve esprimere una tale figura professionale all'interno del suo gruppo operativo.

In assenza di esso si procede alla nomina di un interprete, che presta giuramento e circa la fedeltà di adempimento dell'incarico e avrà diritto alla liquidazione di un compenso basato sull'impegno orario (a vacanze).

Durante l'ascolto del minore è esclusa la presenza degli operatori della Comunità e dei servizi sociali onde consentirgli di poter esprimere le sue dichiarazioni senza condizionamenti alcuni;

si ritiene, al contrario, opportuno la presenza del tutore in quanto responsabile delle relazioni educative con il medesimo, para-genitoriali.

Può accadere che il minore sia già inserito in un progetto SPRAR.

In questo caso si ritiene opportuno che ricorrano anche la figura dell'operatore sociale SPRAR che si occupa del percorso formativo del minore, e la figura dell'operatore legale, che si occupa della condizione giuridica del minore, che vengono ascoltate sulle competenze loro assegnate nell'ambito del sistema con le specificità del caso.

Le comunità

I MSNA di norma vengono collocati in comunità educative autorizzate dalla Regione ai sensi delle L.regionale 19/2006.

Si tratta, per lo più di strutture convenzionate o con gli enti locali o con le Prefetture.

Il Comune di Bari ha stipulato una convenzione con 42 strutture residenziali distribuite nel territorio comunale, provinciale, regionale, per un numero totale di 341 posti

Nella provincia di Foggia è presente un centro di accoglienza presso il quale dimorano i minori provenienti dal CARA di Foggia.

All'interno del distretto vi sono 2 comunità che ospitano minori rientranti nel programma SPRAR.

Le Prefetture

Nell'ambito del distretto sono presenti due commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – rispettivamente nelle città di Bari e di Foggia.

Presso la Prefettura di Bari il Tribunale è parte attiva e componente della commissione minori in seno al consiglio territoriale per l'immigrazione.

I Tutori

Il numero significativo di MSNA e la conseguente necessità di individuare un numero sufficiente di tutori volti a garantire in maniera efficiente lo strumento di tutela legale a loro favore, ha sollecitato l'ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a predisporre un "Progetto Tutori", al fine di mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria un elenco di soggetti volontari che prendano in carico il ruolo di "rappresentare" i minori nei casi previsti dalla legge.

A tale progetto il Tribunale ha contribuito con la partecipazione dei giudici – togati e onorari – al corso di formazione per tutori legali e ha dato luogo alla costituzione del primo elenco dell' albo regionale, al quale risultano iscritti 55 tutori volontari.

Intervento Presidente TM Taranto, Dr.ssa Bombina Santella

Voglio portare la mia esperienza come Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto, precisando che mi sono insediata nella mia funzione solo da pochi mesi e, tra l'altro, in piena emergenza del fenomeno dei minori stranieri non accompagnati.

Infatti da maggio a novembre 2014 (l'ultimo sbarco è del 19 novembre 2014) sono giunti nelle coste di Taranto circa 870 minori non accompagnati, alcuni provenienti da sbarchi effettuati sulle coste di Taranto, altri perché collocati da parte dell'autorità governativa in comunità del nostro territorio, provenienti dalle coste siciliane.

I Paesi di provenienza sono l'Egitto, l'Eritrea, la Siria, la Somalia, l'Afghanistan, l'Uganda, il Ghana, il Bangladesh.

Noi gestiamo certamente un flusso consistente di minori stranieri non accompagnati, anche se non raggiungiamo i numeri della Regione Sicilia, comunque si tratta sempre di minori che necessitano di interventi mirati ed occorrono strumenti di tutela idonei per il rispetto dei loro diritti. Abbiamo vissuto i mesi estivi in un clima di continua emergenza in quanto né noi né la procura minorile, né le autorità amministrative delle forze dell'ordine eravamo dotati di quel bagaglio di esperienza che avevano maturato negli anni gli altri Tribunali.

Per fare un esempio molto banale, la Procura Minori ha avuto difficoltà all'identificazione di molti ragazzi e solo di recente procede con la foto segnalazione. Tutto ciò non può che rendere ulteriormente più complicato il tutto ed in particolare l'intervento del Tribunale. È potuto accadere infatti che un medesimo minore fosse identificato più volte con nomi differenti, aprendosi così procedure diverse per lo stesso soggetto.

Superata la fase della emergenza, finalmente il Tribunale per i Minorenni ha cominciato a ragionare per stabilire tutti gli interventi di tutela che fossero necessari per i minori stranieri non accompagnati.

Vi riferirò la prassi che ho trovato operativa al Tribunale per i Minorenni di Taranto al momento in cui ho preso le funzioni di Presidente. Una prassi di fronte alla quale mi sono posta in maniera critica, e che certamente va rimeditata e questo perché ci stiamo attrezzando a gestire noi sin dall'inizio i minori in arrivo sulle coste di Taranto. Infatti, oltre agli sbarchi già avvenuti, ne è previsto un altro x domani. Le previsioni date dalla Questura sul numero di minori non accompagnati è di 60.

Inoltre ho appreso dal Sindaco che sarà aperto nel porto di Taranto nei prossimi mesi un Centro di Prima Accoglienza per accogliere 500 migranti sia maggiorenni che minorenni. Da ciò la necessità per il Tribunale di approntare quanto necessario per tutelare i minori.

Questa videoconferenza è importante e devo ringraziare gli organizzatori in quanto stanno emergendo tanti spunti di riflessione, specialmente dall'esperienza siciliana in quanto i colleghi, nel tempo, hanno potuto strutturare dei protocolli operativi più avanzati dei nostri.

Il nostro modo di procedere con i minori stranieri non accompagnati non contempla l'apertura di una procedura di adottabilità, ma di volontaria giurisdizione. Il nostro primo provvedimento è quello della ratifica del collocamento dei minori all'interno delle strutture ospitanti che vengono individuate dalla prefettura e dalla questura, in una prima fase, e successivamente dai servizi sociali.

Un'altra difficoltà che incontriamo come autorità giudiziaria è proprio legata al fatto che l'intervento di tutela che siamo chiamati a promuovere nei confronti di questi minori arriva quando questi sono già inseriti in alcune strutture di prima accoglienza.

Non si può fare a meno di denunciare l'assoluta inadeguatezza della maggior parte delle strutture ospitanti.

I servizi sociali comunali sono decisamente carenti di organico e per poter fronteggiare in modo adeguato questa mole di lavoro, rappresentata da 860 ragazzi, è necessario un potenziamento del servizio, cosa che non è assolutamente avvenuta. Questa è la situazione nel comune capoluogo di provincia, ma nel restante territorio e quindi nei piccoli comuni la situazione è ancor più drammatica, spesso ci troviamo in realtà dove opera una sola assistente sociale che deve occuparsi di tutto il servizio. Di conseguenza i nostri provvedimenti, di ratifica dell'inserimento in comunità e dell'affidamento dei minori ai servizi sociali rimangono lettera morta.

La Dirigente dei Servizi Sociali di Taranto mi ha confermato questa situazione rilevando come il Servizio non abbia realmente il contatto con i minori non accompagnati, e ciò perché non hanno le unità operative per svolgere questo lavoro e farsi carico delle problematiche esistenti.

Taranto gestisce un numero complessivo di 900 minori, attualmente ne sono collocati 200, molti di loro si sono allontanati dal territorio e abbiamo archiviato le loro relative procedure, altri hanno raggiunto la maggiore età e quindi anche qui il procedimento è stato archiviato. Per i restanti, onde evitare ulteriori riaperture di procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria ed in considerazione delle particolari problematiche di cui detti minori sono portatori, rimangono aperte pur se esigui sono gli interventi.

In merito alla differenziazione delle procedure adottate a seconda dell'età dei minori, come avviene a Catania e a Palermo sarebbe molto interessante sapere se queste hanno poi condotto effettivamente ad una adozione da parte di famiglie italiane.

Noi abbiamo adottato un'altra strada e cioè quella dell'affido etero-familiare operando un tentativo in tal senso. Ho personalmente assunto la responsabilità di tentare questo percorso ed ho ascoltato un gruppo di minori infra-quattordicenni chiedendo loro quali fossero le aspettative e le loro aspirazioni. Mi sono facilmente resa conto che questa è una strada molto difficile da seguire in quanto ci sono tante difficoltà da affrontare. La prima è certamente quella delle differenze culturali e del conseguente adattamento anche religioso, in quanto si tratta di minori fortemente legati alla loro famiglia di origine con cui si sentono continuamente con Skype, e cellulari per cui nell'inserimento in famiglie italiane si evidenziano molti ostacoli da superare. Molti ragazzi in realtà si sono detti disponibili, ma chiedevano l'inserimento in una famiglia di religione musulmana, altri manifestavano altre problematiche legate al cibo. Questo tentativo si è così, almeno in parte arenato, ma abbiamo avuto due affidi a famiglie tarantine di mamme straniere che hanno partorito in Italia e ad oggi sono ben inserite in queste famiglie di accoglienza con i figli neonati.

Per molti minori si sono instaurati dei positivi rapporti interpersonali con alcuni educatori delle comunità che hanno quindi permesso processi di integrazione reale.

L'ultima annotazione riguarda le strutture a Taranto e provincia che hanno tutte l'autorizzazione regionale. La prefettura si è attivata per l'apertura di nuovi bandi per la costituzione di nuove comunità di accoglienza, mentre siamo riusciti a chiudere tutte quelle strutture ove i minori erano privi di strumento di tutela e di possibilità di integrazione sociale nel territorio. Questi centri sono stati chiusi il 30/09/2014.

La comunità 'Salam'

ONG di cooperazione con i Popoli del Bacino del Mediterraneo, presente anche in altre regioni italiane, è amministrata dalla dott. Simona Fernandez.

Gestisce 3 diverse strutture una nel Comune di Statte, che ospita 17 minori stranieri; le altre 2 con sede a Taranto, ospita madri e 11 bambini minori; ma una delle due è stata chiusa dalla Prefettura ed i 59 minori che erano ospitati sono stati trasferiti in Case famiglia, situate anche fuori provincia.

La comunità 'Noi e Voi onlus',

Autorizzata dalla regione nell'anno 1994, gestita da un sacerdote, ha sede presso il seminario arcivescovile. Consta di due sedi, la Casa Famiglia 'San Damiano' ed il Centro Sociale 'Corpus Domini'; sono entrambi convenzionati con la Prefettura di Taranto, rispettivamente da aprile e da giugno 2014.

Sono transitati presso di loro circa 200 minori dai 15 ai 17 anni, molti si sono allontanati nei primi giorni di permanenza, circa 80 vi si sono trattenuti; attualmente ne sono presenti circa 60, per tutti è stato avviato un percorso di integrazione e di inserimento per progetti educativi personalizzati. Tre ragazzi sono stati dati in affidamento etero-familiare in collaborazione con l'associazione onlus 'Il Germoglio'

La comunità Word di Massafra.

È la struttura più carente, è gestita da un sacerdote, ospita attualmente circa 40 MSNA, ha sede in una struttura non ritenuta idonea ed attualmente è in atto un contenzioso con la Prefettura di Taranto, che ha contestato all'amministratore una serie di carenze logistiche e anche relative ai progetti educativi per i giovani ospiti.

Altri MSNA sono presenti in Centri situati in città (Prisma) e nella provincia di Taranto: Comunità 'Mondelli' di Massafra, 'Cometa' di Palagiano ed in un'altra comunità è presente a Castellaneta.

Devo però segnalare che tra queste vi sono strutture in cui sono inseriti sia minori stranieri che minori italiani ed anche maggiorenni; si tratta in questo caso di una convivenza che crea moltissime tensioni e situazioni di grande difficoltà in quanto pilotate negativamente da i maggiorenni.

La possibilità di mantenere i maggiorenni in struttura quando già è in atto un buon progetto educativo e di inserimento sociale risulta decisamente importante, e cerchiamo di favorirla.

Intervento del Coordinatore del Progetto Praesidium di Save The Children Avv. Alessio Fasulo

Il progetto Praesidium riguarda proprio le regioni Sicilia, Calabria e Puglia e cioè proprio quelle regioni coinvolte, con i loro Tribunali per i Minorenni nella videoconferenza di oggi.

Volevo iniziare il mio intervento dando una serie di numeri relativi sia al 2014 che al 2015 per rendervi tutti partecipi dell'entità del fenomeno migratorio che coinvolge i minori stranieri non accompagnati. Nel 2014 sono arrivati 170.100 migranti, di questi circa 26.000 erano minori e fra di loro circa la metà erano non accompagnati dai genitori. Per quanto riguarda i loro paesi di provenienza, circa 3.400 provenivano dall'Eritrea seguiti poi, in ordine, da migranti di nazionalità egiziana, somala e gambiana. Per quanto riguarda i minori arrivati sulle nostre coste insieme ai genitori provenivano per quasi la totalità dalla Siria ed erano circa 10.000.

Per quanto riguarda la situazione dei primi mesi del 2015 una precisazione è necessaria e cioè che si tratta di un fenomeno in divenire costante e quindi di una situazione soggetta a variabili. I dati ufficiali del Ministero dell'Interno forniscono come dato numerico, dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo, 10.165 migranti relativamente agli arrivi alla frontiera sud del paese, fra questi 613 sono minori non accompagnati e 289 sono invece arrivati con i genitori. Queste cifre rapportate allo stesso periodo del 2014 sembravano inizialmente indicare una diminuzione del flusso in arrivo nel nostro paese di minori stranieri non accompagnati; infatti alla stessa data del marzo 2014 i minori non accompagnati erano circa 1.000. In realtà la situazione sembra totalmente cambiata in questi primi giorni di aprile in quanto, per es. solo nella giornata di ieri, 13 aprile, sono arrivati 3.256 migranti e fra questi oltre 220 minori stranieri non accompagnati. In maggioranza gli sbarchi si sono verificati sulle coste della Sicilia, ma anche in Calabria, specialmente a Reggio Calabria, e due casi anche in Puglia durante la scorsa settimana.

Oltre a quanto già espresso relativamente ai numeri che connotano l'attuale situazione, io avevo pensato di darvi una panoramica della situazione all'interno delle comunità che accolgono questi minori, situazione che è oggetto di un monitoraggio da noi portato avanti nel tempo e che ci ha permesso di preparare un rapporto finale che si trova attualmente in fase di pubblicazione. Sarà nostra cura naturalmente farvelo avere proprio per individuare quel target di minori con cui noi come Save the Children e soprattutto voi dei Tribunali per i Minorenni, ci andiamo a rapportare nella quotidianità operativa.

Nel 2014 sui 12.309 minori, sbarcati nelle tre regioni di riferimento e collocati nelle strutture di 2° accoglienza e quindi nelle comunità alloggio per minori, ne sono stati collocati 2.121, cioè circa il 17% di tutti i minori sbarcati nel 2014. Di questi, circa la metà sono stati collocati nelle due comunità della Sicilia, e cioè 1.275, seguiti dai minori collocati nelle comunità della Puglia, 325, ed infine abbiamo i minori collocati nella regione Calabria, 285. Questi dati si riferiscono esclusivamente ai minori collocati all'interno delle strutture di 2° accoglienza, sempre comunità alloggio.

Per quanto riguarda i minori arrivati nel 2014 Save the Children ha monitorato circa 250 comunità sparse nel territorio delle regioni considerate, prevalentemente in Sicilia. Abbiamo potuto rilevare delle situazioni critiche che abbiamo affrontato nell'ambito del rapporto di monitoraggio a cui avevo fatto riferimento in precedenza. Per quanto riguarda questa sede a noi sembra opportuno già porre l'accento su determinati aspetti che abbiamo riscontrato nella nostra esperienza. In particolar modo la quasi totalità degli operatori delle comunità delle tre regioni ha indicato come problema principe il mancato pagamento delle rette, cosa questa che si riversa sulla qualità dell'accoglienza e quindi sulle condizioni dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Altro problema che abbiamo riscontrato è quello relativo alla correttezza dei dati anagrafici; in alcuni degli interventi sentivo rilevare questo problema le cui implicazioni negative sono decisamente importanti in quanto gli errori commessi in relazione all'identificazione del minore viene vissuto dallo stesso come negazione della propria identità. Dagli operatori della comunità a loro volta, viene vissuto naturalmente come "un peso in più" rispetto a ciò che sono chiamati a fare. I minori non si sentono riconosciuti come tali, il loro stesso nome non è quello giusto e per gli operatori diventa difficile stabilire un programma individualizzato per un progetto che coinvolga specificatamente "quel minore" con le sue caratteristiche e risorse personali. Già a questo livello iniziano le difficoltà ed i problemi.

Quello che noi, come Save the Children, abbiamo sperimentato all'interno di queste comunità è l'organizzazione di un percorso partecipativo. Cioè abbiamo provato, partendo da quello che è stabilito dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia a metter al centro il bambino nelle decisioni che lo riguardano; abbiamo così provato a fornire agli operatori di comunità ed anche agli operatori delle strutture di primissima accoglienza degli strumenti che potessero permettere al minore di sentirsi partecipe delle scelte operate nei suoi confronti, partecipe della propria vita e del proprio futuro, in un momento come questo che rappresenta per loro la fase iniziale di un progetto migratorio che è già ben definito e chiaro.

Una problematica che è stata riscontrata all'interno delle comunità è quella relativa alla tutela. Ritengo molto importante che il Garante della Puglia e quello della Calabria abbiano organizzato corsi di formazione per tutori volontari. Questa scelta è molto importante in quanto, secondo me, il volontariato dà una particolare connotazione alla propria azione di tutore e su questo va posto l'accento. Ciò inoltre avvicina questa metodologia di lavoro all'esperienza che in Italia fa da capofila e che è quella della Regione Veneto dove esiste un ufficio regionale dei tutori volontari. Siamo molto soddisfatti che si stia andando nella giusta direzione. È necessario inoltre sottolineare che i tutori volontari siano formati rispetto a tutto ciò che sono le tipicità del soggetto che devono tutelare. Si tratta di un minore, certo, ma lo accompagna una sua storia particolare che deve essere conosciuta e considerata; l'impegno del tutore è sul profilo dell'ascolto e del consiglio mentre non ci sono patrimoni da amministrare.....

L'altra problematica è strettamente collegata a questa dei tutori in quanto molto spesso le comunità lamentano la lontananza dei tutori dai ragazzi. Hanno dichiarato che alcuni tutori non incontrano mai i ragazzi. Sono formalmente i loro tutori, ma non ne conoscono il nome né le sembianze. E questo avviene perché molto spesso vengono nominati come tutori i servizi sociali del comune od il sindaco pro tempore che va a sostituire i servizi sociali del comune.

Altra problematica riscontrata è l'accertamento dell'età. Save the Children ritiene che tale tipo di accertamento medico dovrebbe essere disposto solo qualora non sia altrimenti determinabile l'età (ad esempio attraverso le verifiche consolari in caso di non richiedenti protezione internazionale o attraverso l'esibizioni di documenti) e che venga effettuato attraverso una metodologia multidisciplinare; inoltre l'accertamento radiografico dovrebbe essere effettuato eventualmente come estrema ratio dopo la disposizione dell'autorità giudiziaria indicando nel referto, che dovrebbe essere consegnato al migrante e redatto in lingua a lui comprensibile, il margine di errore

Altro problema è quello del permesso di soggiorno.

Ultimo dato che mi preme dare è quello relativo al numero di minori presenti nelle strutture di primissima accoglienza che vi sono in Sicilia, Calabria e Puglia, si tratta di 713 minori stranieri non accompagnati. Siamo convinti che il dato reale sia di 550 minori, in realtà in quanto il restante, a nostro giudizio, è costituito da adulti. Anche lì è bastato dare loro una corretta informazione anche sulla normativa vigente nel nostro paese affinché la maggior parte di loro dichiarasse la loro reale età. Le strutture di primissima accoglienza create per accogliere nell'immediato i minori migranti, come i Tribunali per i Minorenni ben sanno, in

realità accolgono anche dopo 10, 11 mesi dal loro arrivo nel nostro Paese questi minori, senza che si profili la possibilità di un passaggio.

Conclusioni

Dr.ssa Maria Francesca Pricoco
Presidente Tribunale per i Minorenni Catania

Devo ringraziare tutti perché ho avvertito in modo molto forte la ricchezza di questo momento di condivisione. Per la prima volta, abbiamo potuto parlare, anche a distanza, guardandoci in faccia, presenti quasi tutti i Tribunali Minori del Sud Italia, raffrontando le nostre attività e confrontandoci su questa tematica così difficile dei minori stranieri non accompagnati. E questo è davvero un grande risultato.

Il risultato è ancora più importante se consideriamo che il confronto ha riguardato una normativa che, come molti di voi hanno sottolineato, è frammentata e dispersiva, e dove non emerge la centralità della tutela delle persone di minore età. La comunicazione delle nostre esperienze, a fronte di una normativa così carente, però ci ha consentito un arricchimento e un momento di riflessione unico e stimolante che, per quel che mi riguarda, sarà utile anche per ripensare alle nostre prassi.

Concludendo e cercando di fare qualche proposta, la prima considerazione è che **il numero altissimo di minori stranieri non accompagnati**, considerato complessivamente in tutto il territorio del sud, **è decisamente ingestibile**.

Bisogna osservare, poi, che **la tutela dei msna ricomprende situazioni e discipline diverse a seconda che il minore si trovi nel territorio dello sbarco o in quello in cui viene trasferito successivamente** ed entrambe queste condizioni riguardano molti dei distretti in cui operano i Tribunali Minorili oggi intervenuti.

Oltre a ciò **sono emerse prassi differenziate nel raccordo tra il procedimento più strettamente amministrativo**, di competenza delle autorità di polizia e delle prefetture, **ed il procedimento giurisdizionale** per il riconoscimento dei diritti personali dei msna .

Le procedure giurisdizionali applicate dai Tribunali Minorili della zona SUD sono sostanzialmente due:

- 1) da un lato, così come precisato dalla Presidente del TM di Lecce , Ada Luzza, l'applicazione della **disciplina della legge sull'affidamento e sull'adottabilità in base al richiamo dell'art 33, V° comma, della l. 184**

2) dall'altro lato, l'applicazione della **disciplina ex art. 25 del regio decreto legge n. 1404 del 1934 reinterpretata quale procedura volta all'accompagnamento educativo per le finalità di integrazione sociale previste dall'art. 32 del T.U. immigrazione.**

Da quanto è emerso dal nostro confronto è dato acquisito che **l'approccio di intervento deve essere interistituzionale e di tipo multidisciplinare** anche in quegli ambiti che non sono giudiziari, quali quelli di competenza della questura o prefettura e delle altre istituzioni coinvolte, come ha sottolineato la collega Gabriella Tomai del TM di Caltanissetta .

Un raccordo anche fra gli Uffici giudiziari minorili è, poi, fondamentale per l'efficacia del percorso di tutela perché può darci il senso della continuità degli interventi e di una finalità comune e non settoriale o circoscritta territorialmente. Il fenomeno migratorio, infatti, non è riconducibile ad un territorio ma è destinato, per sua natura, a "camminare", a muoversi, e riguarda il riconoscimento di diritti universali e inviolabili riferibili a valori e indirizzi solidaristici che devono essere ricercati nei principi della nostra Costituzione, nelle fonti sovranazionali, nella cultura Paese d'origine del msna e non nell'ambito territoriale in cui il minore è sbarcato o è stato rintracciato o è stato trasferito. **I nostri Tribunali per i Minori dovrebbero funzionare come se fossero un unico Tribunale** che si occupa della tutela di questi minori attraverso il confronto e la condivisione delle esperienze e l'individuazione anche di regole processuali che ci consentano di non disperdere l'attività compiuta o di concentrare la funzione secondo un criterio di utilità e di prossimità.

Così quando il minore viene trasferito in altra regione da quella dello sbarco e del collocamento presso struttura di pronta accoglienza dovremmo decidere se trasferire o meno la procedura già avviata ovvero applicare il principio della perpetuatio iurisdictionis. Ad esempio, a Catania quando mancano pochi mesi dalla maggiore età, per ragioni di economia processuale, tratteniamo la procedura e chiediamo una rogatoria per l'ascolto del minore al Tribunale del luogo di trasferimento e, a seguito di tale atto istruttorio e la relazione del s.s. e del responsabile della struttura, emettiamo i provvedimenti conclusivi.

Un altro tema fondamentale di scambio e di condivisione riguarda **la comunicazione delle modalità di ascolto del msna.** Oggi sono emerse tante esperienze, tante riflessioni, tutte utilissime, e da cui trarre spunti di approfondimento e di possibile cambiamento delle prassi, in quanto l'ascolto, sebbene normativamente previsto e considerato anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, attiene ad un approccio giudiziario che si modifica e si evolve con l'esperienza. A questo proposito irrinunciabile è **l'apporto dei giudici onorari ed in genere la specializzazione dell'organo giudiziario minorile .**

Un altro tema scottante emerso dal nostro confronto **riguarda le forme e i modi dell'accoglienza dei msna**. In ordine a tale questione credo che l'autorità giudiziaria minorile debba assicurare la funzione di garanzia dei diritti dei msna attraverso il rispetto delle regole per l'autorizzazione (sussistenza degli standard qualitativi e quantitativi) e gestione dei luoghi ove i migranti minori di età vengono collocati. Un ascolto approfondito dei msna, preferibilmente nella struttura ove si trovano inseriti, e le indagini della procura minorile ai sensi dell'art. 9 della legge 184 consentono, infatti, di rilevare le carenze e le storture delle scelte, a volte anche della P.A., e di farne segnalazione o denuncia alle Autorità amministrative o giudiziarie competenti .

Il ruolo del servizio sociale territoriale , che ha compiti di controllo e di verifica del rispetto degli standard delle comunità che ricadono nel comune di competenza, è prezioso e deve essere valorizzato al fine di evitare, come è accaduto a Catania, che una assistente sociale che scrupolosamente ha rilevato l'inadeguatezza della struttura, anche per la mancanza di cibo sufficiente, sia rimasta isolata e non considerata, con il rischio di essere denunciata per calunnia.

Un'ultima questione riguarda **i tutori**, anche se volontari, per i quali appare necessaria una adeguata preparazione e formazione non soltanto per le questioni relative alla tutela e alla protezione internazionale dei msna ma anche al fine di far fronte alla loro salvaguardia in ambiti di sfruttamento e di criminalità organizzata.

Un ultimo tema che incide sul percorso di tutela dei msna attiene alla attuale **mancanza di chiarezza della spettanza degli oneri di spesa** relativi alle comunità o alle strutture di prima e seconda accoglienza atteso che , se pure a seguito dell'Intesa Stato, Regioni ed Enti pubblici del 10 luglio 2014 e della conseguente legge di stabilità del 2015 , tale onere ricada sul Fondo nazionale dell'Immigrazione, ora trasferito presso il Ministero dell'Interno, da recenti comunicazioni di funzionari di quest'ultimo Ministero, sembra che tali oneri debbano essere ricondotti invece alle previsioni della legge n. 328 del 2000 .

Tutto questo destabilizza il sistema di tutela giurisdizionale dei msna , crea incertezze e difficoltà nell'attività di progettazione di un serio percorso di accompagnamento educativo e di protezione con il rischio che anche l'attività degli Uffici Minorili possa perdere di efficacia e ridursi ad uno sterile " passaggio di carte " senza alcun utile risultato.

È necessario, quindi, fronteggiare questo rischio e che il giudice minorile, anche in questo compito di tutela dei msna, mantenga la funzione di agente di cambiamento, coltivi un impegno volto a garantire la corretta interpretazione della legge, l'elaborazione di buone prassi e la serietà dei percorsi di cura.

L'auspicio è che comunque la migrazione delle persone più vulnerabili venga contenuta anche da sostegni adeguati nei Paesi d'origine e che una chiara risposta di giustizia minorile faccia acquisire la consapevolezza a chi spera dall'altra parte del mare che l'approdo nei nostri territori non potrà assicurare a tutti condizioni di vita migliore in mancanza di un impegno personale e di una diversa disciplina del sistema di tutela e di accoglienza dei migranti di età minore.